



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

## ATTIVITA' GIOVANILE

### Stagione Sportiva 2022/2023

### Comunicato Ufficiale n° 27 del 20 Ottobre 2022

#### **1. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

##### **TORNEO NAZIONALE**

**Il Settore Giovanile e Scolastico ha esaminato il Regolamento del Torneo Nazionale appresso indicato e ne ha autorizzato lo svolgimento:**

denominazione del torneo: **"VII° Torneo Calabria Cup"**  
organizzazione: A.S.D. ESPERANZA CATANZARO  
categoria di partecipazione: Esordienti Misti  
periodo di svolgimento: dal 30 ottobre all' 1 novembre 2022  
località: "Centro Tecnico Federale" di Catanzaro

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Il Torneo è soggetto prima del suo inizio al rispetto del Protocollo F.I.G.C. del 06/07/2022, versione 1 denominato "*Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2022/2023 allenamenti, attività pre gara e gare finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19*".

*Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.*

**Il Settore Giovanile e Scolastico ha esaminato il Regolamento del Torneo Nazionale appresso indicato e ne ha autorizzato lo svolgimento:**

denominazione del torneo: **"VII° Torneo Calabria Cup"**  
organizzazione: A.S.D. ESPERANZA CATANZARO  
categoria di partecipazione: Pulcini Misti  
periodo di svolgimento: dal 30 ottobre all' 1 novembre 2022  
località: "Centro Tecnico Federale" di Catanzaro

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori(auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Il Torneo è soggetto prima del suo inizio al rispetto del Protocollo F.I.G.C. del 06/07/2022, versione 1 denominato "*Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2022/2023 allenamenti, attività pre gara e gare finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19*".

*Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.*

## **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

### **Allegati**

**COMUNICATO UFFICIALE** n. 112 - CU n. 53/A FIGC - inerente le modifiche alla Parte II del Regolamento del Settore Tecnico

## **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **SVINCOLO PER INATTIVITA' ART. 109 DELLE N.O.I.F.**

Ai sensi della vigente normativa, esaminata l'istanza presentata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, visto il parere favorevole della società di appartenenza, il Comitato Regionale Calabria, con decorrenza 08.10.2022, delibera lo svincolo del calciatore:

**SCATTARREGGIA ATTILIO                      27.10.2009                      società 34040                      A.S.D. GIOIESE 1918**

## **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"**

### **Segreteria**

#### **DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' N.S. PRO COSENZA**

Si informa che, seguito deroga concessa da Commissione Erba Artificiale di Roma, giusta comunicazione, la società N.S. PRO COSENZA disputerà le proprie gare interne sul campo "Pro Cosenza" di Cosenza, sito in Via Libero Grassi - Popilia. Pertanto la gara PRO COSENZA = E. COSCARELLO CASTROLIBERO di domenica 23 ottobre 2022, ore 10.30, si disputerà sul suddetto campo.

### **Modifiche al programma gare**

#### **MODIFICA ORARIO GARE SOCIETA' A.C.D. MORRONE**

Si informa che, per motivi organizzativi e logistici, giusta richiesta, la società A.C.D. MORRONE disputerà le proprie gare interne la domenica mattina alle ore 10,30, come di seguito specificato:

domenica	23.10.2022	(ore 10.30)	MORRONE	SPORTING CLUB CORIGLIANO
domenica	13.11.2022	(ore 10.30)	MORRONE	UNION SIDERNO 2015
domenica	27.11.2022	(ore 10.30)	MORRONE	VIGOR CATANZARO
domenica	18.12.2022	(ore 10.30)	MORRONE	RENDE CALCIO 1968
domenica	15.01.2023	(ore 10.30)	MORRONE	TAVERNA
domenica	29.01.2023	(ore 10.30)	MORRONE	LOCRI 1909
domenica	12.02.2023	(ore 10.30)	MORRONE	BOCALE CALCIO ADMO
domenica	05.03.2023	(ore 10.30)	MORRONE	SEGATO
domenica	19.03.2023	(ore 10.30)	MORRONE	PRO COSENZA
domenica	26.03.2023	(ore 10.30)	MORRONE	E. COSCARELLO CASTROLIBERO

#### **MODIFICA ORARIO GARE SOCIETA' SPORTING CLUB CORIGLIANO**

Si informa che, per motivi organizzativi e logistici, giusta richiesta, la società SPORTING CLUB CORIGLIANO disputerà le proprie gare interne la domenica pomeriggio alle ore 15.00, come di seguito specificato:

domenica	13.11.2022	(ore 15.00)	SPORTING CLUB CORIGLIANO	VIGOR CATANZARO
domenica	27.11.2022	(ore 15.00)	SPORTING CLUB CORIGLIANO	TAVERNA
domenica	11.12.2022	(ore 15.00)	SPORTING CLUB CORIGLIANO	BOCALE CALCIO ADMO
domenica	22.01.2023	(ore 15.00)	SPORTING CLUB CORIGLIANO	RENDE CALCIO 1968
domenica	05.02.2023	(ore 15.00)	SPORTING CLUB CORIGLIANO	MORRONE
domenica	12.02.2023	(ore 15.00)	SPORTING CLUB CORIGLIANO	UNION SIDERNO 2015
domenica	05.03.2023	(ore 15.00)	SPORTING CLUB CORIGLIANO	E.COSCARELLO CASTROLIBERO
domenica	19.03.2023	(ore 15.00)	SPORTING CLUB CORIGLIANO	LOCRI 1909
domenica	02.04.2023	(ore 11.00)	SPORTING CLUB CORIGLIANO	SEGATO

## CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

### Modifiche al programma gare

#### Gara KENNEDY J.F. AQUILE = CATANZARO LIDO 2004 del 22.10.2022 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata a venerdì 21 ottobre 2022, ore 15.00.

#### Gara SILANA FOOTBALL CLUB 2019 = PANTERE NERE CATANZARO del 22.10.2022 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata a venerdì 21 ottobre 2022, ore 15.30.

#### MODIFICA PROGRAMMA GARE SOCIETA' A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO - Gir. A

Si informa che, onde evitare la concomitanza con incontri categoria superiore, giusta richiesta, la società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO, disputerà le proprie gare interne il venerdì con inizio alle ore 15.00, come di seguito specificato:

venerdì	21.10.2022	(ore 15.00)	CASTROVILLARI CALCIO	ROSSANESE
venerdì	28.10.2022	(ore 15.00)	CASTROVILLARI CALCIO	FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA
venerdì	18.11.2022	(ore 15.00)	CASTROVILLARI CALCIO	VIRTUS CORIGLIANO 2021
venerdì	02.12.2022	(ore 15.00)	CASTROVILLARI CALCIO	SOCCER MONTALTO
venerdì	16.12.2022	(ore 15.00)	CASTROVILLARI CALCIO	SPORT ACADEMY ALTO JONIO
venerdì	13.01.2022	(ore 15.00)	CASTROVILLARI CALCIO	ATLETICO F. SCICCHITANO
venerdì	10.02.2023	(ore 15.00)	CASTROVILLARI CALCIO	ELISIR
venerdì	24.02.2023	(ore 15.00)	CASTROVILLARI CALCIO	CITTA DI CARIATI
venerdì	17.03.2023	(ore 15.00)	CASTROVILLARI CALCIO	NEW ACADEMY SG

## CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

### Segreteria

#### DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' N.S. PRO COSENZA - Gir. B

Si informa che, seguito deroga concessa da Commissione Erba Artificiale di Roma, giusta comunicazione, la società N.S. PRO COSENZA disputerà le proprie gare interne sul campo "Pro Cosenza" di Cosenza, sito in Via Libero Grassi - Popilia. Pertanto la gara PRO COSENZA = SAN MICHELE DONNICI di domenica 16 ottobre 2022, ore 10.00, si è disputata sul suddetto campo.

#### DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S.D. S.E.L.E.S. - Gir. D

Si informa che, giusta richiesta, la società A.S.D. S.E.L.E.S. disputerà le proprie gare interne sul campo "Ninetto Muscolo" di Roccella Jonica, sito in Viale degli Ulivi.

Pertanto la gara S.E.L.E.S. = BOCALE CALCIO ADMO di domenica 16 ottobre 2022, ore 10.30, si è disputata sul suddetto campo.

### Modifiche al programma gare

#### Gara V.E. RENDE = CITTA DI CARIATI del 23.10.2022 (ore 10.30)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata a lunedì 24 ottobre 2022, ore 16.00.

#### Gara SPORTING CLUB CORIGLIANO = CITTA DI CARIATI del 13.02.2023 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito nuova programmazione delle gare del Campionato Regionale Under 17 Elite della società Sporting Club Corigliano, riportata nel presente Comunicato Ufficiale e vista quindi la disponibilità del proprio campo, si disputerà regolarmente domenica 12 febbraio 2023, ore 10.30.

**MODIFICA ORARIO GARE SOCIETA' S.S.D. TAVERNA - Gir.A**

Si informa che, onde evitare la concomitanza con incontri categoria superiore, giusta richiesta, la società S.S.D. TAVERNA, disputerà le proprie gare interne come di seguito specificato:

domenica	06.11.2022	(ore 14.30)	TAVERNA	MARCA FOOTBALL CLUB
domenica	27.11.2022	(ore 10.30)	TAVERNA	V.E. RENDE
GIOVEDI'	08.12.2022	(ore 10.30)	TAVERNA	LA BIZANTINA C.R.
domenica	18.12.2022	(ore 14.30)	TAVERNA	RENDE CALCIO 1968
domenica	15.01.2023	(ore 10.30)	TAVERNA	POLISPORTIVA G. SALERNO
domenica	30.01.2023	(ore 14.30)	TAVERNA	SPORT ACADEMY ALTO JONIO
domenica	19.02.2023	(ore 14.30)	TAVERNA	ELISIR
domenica	05.03.2023	(ore 15.00)	TAVERNA	ATLETICO F. SCICCHITANO
domenica	19.03.2023	(ore 15.00)	TAVERNA	SPORTING CLUB CORIGLIANO
domenica	02.04.2023	(ore 10.30)	TAVERNA	SOCCER MONTALTO (da definire)

**MODIFICA ORARIO GARE SOCIETA' A.S.D. POLISPORTIVA G. SALERNO - Gir.A**

Si informa che, per motivi organizzativi e logistici, giusta richiesta, la società A.S.D. POLISPORTIVA G. SALERNO, disputerà le proprie gare interne la domenica mattina alle ore 10,00, come di seguito specificato:

domenica	30.10.2022	(ore 10.00)	POLISPORTIVA G. SALERNO	V.E. RENDE
domenica	13.11.2022	(ore 10.00)	POLISPORTIVA G. SALERNO	LA BIZANTINA C.R.
domenica	27.11.2022	(ore 10.00)	POLISPORTIVA G. SALERNO	RENDE CALCIO 1968
GIOVEDI'	08.12.2022	(ore 10.00)	POLISPORTIVA G. SALERNO	CITTA DI CARIATI
VENERDI'	23.12.2022	(ore 10.00)	POLISPORTIVA G. SALERNO	SPORT ACADEMY ALTO JONIO
domenica	08.01.2023	(ore 10.00)	POLISPORTIVA G. SALERNO	MARCA FOOTBALL CLUB
domenica	22.01.2023	(ore 10.00)	POLISPORTIVA G. SALERNO	ELISIR
domenica	05.02.2023	(ore 10.00)	POLISPORTIVA G. SALERNO	ATLETICO F. SCICCHITANO
domenica	19.02.2023	(ore 10.00)	POLISPORTIVA G. SALERNO	SPORTING CLUB CORIGLIANO
domenica	05.03.2023	(ore 10.00)	POLISPORTIVA G. SALERNO	SOCCER MONTALTO
domenica	26.03.2023	(ore 10.00)	POLISPORTIVA G. SALERNO	VIRTUS CORIGLIANO 2021

**MODIFICA ORARIO GARE SOCIETA' A.S.D. SPORT ACADEMY ALTO JONIO - Gir.A**

Si informa che, per motivi organizzativi e logistici, giusta richiesta, la società A.S.D. SPORT ACADEMY ALTO JONIO, disputerà le proprie gare interne la domenica mattina alle ore 10,00, come di seguito specificato:

domenica	30.10.2022	(ore 10.00)	SPORT ACADEMY ALTO JONIO	TAVERNA
domenica	13.11.2022	(ore 10.00)	SPORT ACADEMY ALTO JONIO	V.E. RENDE
domenica	27.11.2022	(ore 10.00)	SPORT ACADEMY ALTO JONIO	LA BIZANTINA C.R.
GIOVEDI'	08.12.2022	(ore 10.00)	SPORT ACADEMY ALTO JONIO	RENDE CALCIO 1968
domenica	18.12.2022	(ore 10.00)	SPORT ACADEMY ALTO JONIO	CITTA DI CARIATI
domenica	22.01.2023	(ore 10.00)	SPORT ACADEMY ALTO JONIO	MARCA FOOTBALL CLUB
domenica	05.02.2023	(ore 10.00)	SPORT ACADEMY ALTO JONIO	ELISIR
domenica	19.02.2023	(ore 10.00)	SPORT ACADEMY ALTO JONIO	ATLETICO F. SCICCHITANO
domenica	05.03.2023	(ore 10.00)	SPORT ACADEMY ALTO JONIO	SPORTING CLUB CORIGLIANO
domenica	19.03.2023	(ore 10.00)	SPORT ACADEMY ALTO JONIO	SOCCER MONTALTO
domenica	02.04.2023	(ore 10.30)	SPORT ACADEMY ALTO JONIO	POLISPORTIVA G. SALERNO

**Gara VIBONESE CALCIO SRL = CATANZARO 1929 del 23.10.2022 (ore 10.30)**

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 11.00.

**MODIFICA ORARIO GARE SOCIETA' A.S.D. MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE - Gir. D**

Si informa che, per motivi organizzativi e logistici, giusta richiesta, la società A.S.D. MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE, disputerà le proprie gare interne la domenica mattina alle ore 10,00, come di seguito specificato:

domenica	23.10.2022	(ore 10.00)	MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE	REGGIOMEDITERRANEA
domenica	06.11.2022	(ore 10.00)	MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE	AUDAX LOCRI
domenica	20.11.2022	(ore 10.00)	MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE	SEGATO
domenica	04.12.2022	(ore 10.00)	MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE	GIOIESE 1918
domenica	11.12.2022	(ore 10.00)	MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE	ACCURSI FOOTBALL ACADEMY
VENERDI'	23.12.2022	(ore 10.00)	MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE	GALLICO CATONA FC
domenica	08.01.2023	(ore 10.00)	MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE	BOCALE CALCIO ADMO
domenica	29.01.2023	(ore 10.00)	MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE	S.E.L.E.S.
domenica	12.02.2023	(ore 10.00)	MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE	GIOIOSA JONICA ASD
domenica	26.02.2023	(ore 10.00)	MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE	ACADEMY REGGIO
domenica	12.03.2023	(ore 10.00)	MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE	REGGINA 1914 SRL
domenica	26.03.2023	(ore 10.00)	MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE	C.S.P.R. 94

**MODIFICA ORARIO GARE SOCIETA' A.S.D. ACCURSI FOOTBALL ACADEMY - Gir.D**

Si informa che, per motivi organizzativi e logistici, giusta richiesta, la società A.S.D. ACCURSI FOOTBALL ACADEMY, disputerà le proprie gare interne la domenica mattina alle ore 10,00, come di seguito specificato:

domenica	23.10.2022	(ore 10.00)	ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	ACADEMY REGGIO
domenica	06.11.2022	(ore 10.00)	ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	REGGINA 1914 SRL
domenica	27.11.2022	(ore 10.00)	ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	GALLICO CATONA
GIOVEDI'	08.12.2022	(ore 10.00)	ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	JUVENTINA SIDERNO
domenica	18.12.2022	(ore 15.00)	ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	SELES
domenica	15.01.2023	(ore 15.00)	ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	SEGATO
domenica	29.01.2023	(ore 10.00)	ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	GIOIESE 1918
domenica	12.02.2023	(ore 10.00)	ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	REGGIOMEDITERRANEA
domenica	19.02.2023	(ore 10.00)	ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	CSPR 94
domenica	05.03.2023	(ore 10.00)	ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	BOCALE CALCIO ADMO
domenica	19.03.2023	(ore 10.00)	ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	MAGNAGRAECIACADEMY ARDORE
domenica	02.04.2023	(ore 10.30)	ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	AUDAX LOCRI

## 4. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

### CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

#### GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY LAMEZIA	UNION SIDERNO 2015	A	23/10/2022 11:00	COM. "G.RENDA"	LAMEZIA TERME/SAMBIASE	LOCALITA SAVUTANO *
BOCALE CALCIO ADMO	LOCRI 1909	A	23/10/2022 10:30	COM REGGIOC./BOCALE	REGGIO C/BOCALE CAMPOLI	LOCALITA' CAMPOLI BOCALE
MORRONE	SPORTING CLUB CORIGLIANO	A	23/10/2022 10:30	COM "POPILBIANCO"	COSENZA	VIA POPILIA
PRO COSENZA	E.COSCARELLO CASTROLIBERO	A	23/10/2022 10:30	COM - PRO COSENZA	COSENZA	VIA LIBERO GRASSI
RENDE CALCIO 1968	VIGOR CATANZARO	A	23/10/2022 11:00	COM "M. LORENZON"	RENDE/COMMENDA	VIA FRATELLI BANDIERA
SEGATO	TAVERNA	A	23/10/2022 10:30	4PARCO LONGHI BOV	REGGIO C/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVET

### CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

#### GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASTROVILLARI CALCIO	ROSSANESE	A	21/10/2022 15:00	COM "U.CATALANO"	SARACENA	VIA ALDO MORO
CITTA DI CARIATI	NEW ACADEMY SG	A	22/10/2022 15:00	COM CARIATI	CARIATI MARINA	VIA SAN PAOLO
ELISIR	ATLETICO F.SCICCHITANO	A	22/10/2022 15:00	COM "M.RUSSO"	MIRTO CROSLIA	LOCALITA CENTOFONTANE
FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	SOCCER MONTALTO	A	22/10/2022 15:00	"S.MARIA AD NIVES"	CORIGLIANO ROSSANO	VIA MONACO - FRAZ. SCHIAV
VIRTUS CORIGLIANO 2021	SPORT ACADEMY ALTO IONIO	A	22/10/2022 15:00	"VALLI S.ANTONIO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIA BARNABA ABENANTE

#### GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALCIO LAMEZIA	ROGLIANO 1948	A	22/10/2022 15:00	"R. RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
CITTA AMANTEA 1927	DIGIESE PRAIATORORA	A	22/10/2022 15:00	"M. NIGRELLI"	LONGOBARDI/MARINA	VIA FRAILLITTI-S.S.18
MENDICINO 1969	PROMOSPORT	A	22/10/2022 15:00	COM "G DE LUCA"	MENDICINO	VIA BASSO LA MOTTA
POLISPORTIVA G.SALERNO	V.E. RENDE	A	22/10/2022 15:00	GIOVANNI SALERNO	RENDE	C.DA CANCELLO MAGDALONE
SC ALESSANDRO ROSINA	MARCA FOOTBALL CLUB	A	22/10/2022 15:00	COMUNALE BONIFATI	BONIFATI	LOC. SAN FRANCESCO

#### GIRONE C - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
KENNEDY J.F. AQUILE	CATANZARO LIDO 2004	A	21/10/2022 15:00	CENTRO TECNICO FED	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
SILANA FOOTBALL CLUB 2019	PANTERE NERE CATANZARO	A	21/10/2022 15:30	COM "V. MAZZOLA"	SAN GIOVANNI IN FIORE	VIA CAMPO SPORTIVO-
BIGSPORT CROTONE	PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	A	22/10/2022 15:00	COM "G FAGA"	CROTONE/TUFOLO	VIA G. DA FIORE
JUVENTUS CLUB A.S.D.	ACADEMY CROTONE	A	22/10/2022 15:00	PRIV"JUVENTUS CLUB"	ISOLA CAPO RIZZUTO	LOCALITÀ CERAMIDĂ
REAL KROTON	POLISPORTIVA D.CUTRO	A	22/10/2022 15:00	COM "F. LEROSE"	CROTONE/PAPANICE	VIALE CALABRIA-FRAZ PAPAN

#### GIRONE D - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DOMENICO ASPRO	REGGIOMEDITERRANEA	A	21/10/2022 15:00	COM CARDINALE	CARDINALE	VIA STRADA PROVINCIALE
S.E.L.E.S.	GIOIESE 1918	A	21/10/2022 14:30	COM "N MUSCOLO"	ROCCELLA JONICA	VIALE DEGLI ULIVI
VIRTUS SOVERATO	ROSARNESE	A	21/10/2022 15:00	COM "B.SINOPOLI"	SOVERATO	VIA C. AMIRANTE
FILADELFIA 93	MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE	A	22/10/2022 15:00	COM FILADELFIA	FILADELFIA	VIALE EUROPA-
GALLICO CATONA F.C.	DAVOLI ACADEMY	A	22/10/2022 14:45	COM "NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO	CONTRADA SANTA DOMENICA

## CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

### GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO F. SCICCHITANO	SOCCER MONTALTO	A	23/10/2022 10:00	COM "G SCIREA"	LAINO CASTELLO	VIA DEI CIPRESSI
LA BIZANTINA C.R.	RENDE CALCIO 1968	A	23/10/2022 10:30	COMUNALE "S. RIZZO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIALE SANT'ANGELO 10
MARCA FOOTBALL CLUB	SPORT ACADEMY ALTO JONIO	A	23/10/2022 10:00	C S "MARCA"	COSENZA	VIA GIUSEPPE A MARINI
TAVERNA	VIRTUS CORIGLIANO 2021	A	23/10/2022 10:30	"ROMOLO DI MAGRO"	MONTALTO UFFUGO/TAVERNA	VIA G. VERDI
ELISIR	POUSPORTIVA G.SALERNO	A	24/10/2022 15:00	"MASSIMO RUSSO"	MIRTO CROSLIA	LOCALITA CENTOFONTANE
V.E. RENDE	CITTA DI CARIATI	A	24/10/2022 16:00	"MARCHESINO 2"	RENDE/ROGES	CONTRADA MARCHESINO 2

### GIRONE B - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DIGIESSA PRAIATORTORA	REAL COSENZA	A	23/10/2022 10:30	"M. TEDESCO"	PRAIA A MARE	VIA F. CILEA
E.COSCARRELLI CASTROLIBERO	PROMOSPORT	A	23/10/2022 10:00	"M. SCORNAIENCHI"	PIANE CRATI	VIA S. MARIA-LOC. CHIUSE
ROGLIANO 1948	SC ALESSANDRO ROSINA	A	23/10/2022 10:30	ROGLIANO	ROGLIANO	VIA E.ALTOMARE C.DA CALLA
SAN MICHELE DONNICI	MORRONE	A	23/10/2022 10:30	COSENZA/DONNICI	COSENZA/DONNICI INFERIORE	CONTRADA ERBICELLO
VIBONESE CALCIO S.R.L.	CATANZARO 1929 S.R.L.	A	23/10/2022 11:00	"R. MARZANO"	VIBO VALENTIA MARINA	VIA STADIO SNC
CALCIO LAMEZIA	PRO COSENZA	A	24/10/2022 15:00	"R. RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI

### GIRONE C - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
KENNEDY J.F. AQUILE	PANTERE NERE CATANZARO	A	23/10/2022 10:30	CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
ROSARNESE	JUVENTUS CLUB A.S.D.	A	23/10/2022 10:30	"R.GAMBARDELLA"	SAN FERDINANDO	PROV.LE EST PER ROSARNO
VIGOR CATANZARO	ACADEMY CROTONE	A	23/10/2022 10:30	C S SIMERI MARE	SIMERI MARE	VIALE SANTA CHIARA
CATANZARO LIDO 2004	ESPERANZA CATANZARO	A	24/10/2022 15:00	C S SIMERI MARE	SIMERI MARE	VIALE SANTA CHIARA
CROTONE S.R.L.	DAVOLI ACADEMY	A	24/10/2022 17:30	S.ANTONIO"	ISOLA CAPO RIZZUTO	LOCALITA SANT'ANTONIO
REAL KROTON	PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	A	24/10/2022 15:00	"F. LEROSE"	CROTONE/PAPANICE	VIALE CALABRIA-FRAZ

### GIRONE D - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	ACADEMY REGGIO	A	23/10/2022 10:00	"G.R. MACRI"	LOCRI	VIA CUSMANO
AS JUVENTINA SIDERNO ETS	S.E.L.E.S.	A	23/10/2022 10:30	"F. RACITI"	SIDERNO	VIA TAMBURI
C.S.P.R. 94	SEGATO	A	23/10/2022 10:30	"DICONE"	CAULONIA MARINA	VIA PITAGORA
GALLICO CATONA F.C.	GIOIOSA JONICA ASD	A	23/10/2022 10:00	"NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO	CONTRADA SANTA DOMENICA
MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE	REGGIOMEDITERRANEA	A	23/10/2022 10:00	ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO
REGGINA 1914 S.R.L.	GIOIESE 1918	A	23/10/2022 10:30	CS S. AGATA 3	REGGIO CALABRIA	VIA DELLE INDUSTRIE
BOCALE CALCIO ADMO	AUDAX LOCRI	A	24/10/2022 15:30	REGGIO CAL./BOCALE	REGGIO CALABRIA/BOCALE	LOCALITA' CAMPOLI BOCALE

## 5. RISULTATI GARE

### CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/10/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
E.COSCARELLO CASTROLIBERO	- SEGATO	0 - 7
LOCRI 1909	- MORRONE	1 - 3
SPORTING CLUB CORIGLIANO	- ACADEMY LAMEZIA	0 - 0
TAVERNA	- BOCALE CALCIO ADMO	2 - 3
UNION SIDERNO 2015	- RENDE CALCIO 1968	2 - 4
VIGOR CATANZARO	- PRO COSENZA	3 - 2

### CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/10/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
ATLETICO F.SICCHITANO	- CASTROVILLARI CALCIO	2 - 1
NEW ACADEMY SG	- VIRTUS CORIGLIANO 2021	5 - 1
ROSSANESE	- FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	4 - 3
SOCCER MONTALTO	- CITTA DI CARIATI	6 - 2
SPORT ACADEMY ALTO JONIO	- ELISIR	1 - 4

GIRONE B - 1 Giornata - A		
(1) DIGIESE PRAIARTORTORA	- POLISPORTIVA G.SALERNO	4 - 0
MARCA FOOTBALL CLUB	- CALCIO LAMEZIA	0 - 2
PROMOSPORT	- CITTA AMANTEA 1927	5 - 0
ROGLIANO 1948	- MENDICINO 1969	3 - 2
V.E. RENDE	- SC ALESSANDRO ROSINA	5 - 0

(1) - disputata il 14/10/2022

GIRONE C - 1 Giornata - A		
ACADEMY CROTONE	- SILANA FOOTBALL CLUB 2019	7 - 3
(1) CATANZARO LIDO 2004	- REAL KROTON	3 - 0
PANTERE NERE CATANZARO	- BIGSPORT CROTONE	4 - 4
(1) PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	- KENNEDY J.F. AQUILE	1 - 7
POLISPORTIVA D.CUTRO	- JUVENTUS CLUB A.S.D.	2 - 5

(1) - disputata il 14/10/2022

GIRONE D - 1 Giornata - A		
C.S.P.R. 94	- DOMENICO ASPRO	5 - 2
DAVOLI ACADEMY	- VIRTUS SOVERATO	4 - 1
GIOIESE 1918	- GALLICO CATONA F.C.	2 - 0
MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE	- S.E.L.E.S.	0 - 5
(1) REGGIOMEDITERRANEA	- FILADELFIA 93	13 - 0

(1) - disputata il 14/10/2022

### CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/10/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A		
(1) CITTA DI CARIATI	- ELISIR	1 - 1
POLISPORTIVA G.SALERNO	- TAVERNA	0 - 1
RENDE CALCIO 1968	- ATLETICO F.SICCHITANO	4 - 1
SOCCER MONTALTO	- V.E. RENDE	10 - 0
(1) SPORTING CLUB CORIGLIANO	- LA BIZANTINA C.R.	6 - 0
VIRTUS CORIGLIANO 2021	- MARCA FOOTBALL CLUB	A.R.

(1) - disputata il 17/10/2022

GIRONE B - 2 Giornata - A		
ACADEMY LAMEZIA	- CALCIO LAMEZIA	3 - 0
(1) CATANZARO 1929 S.R.L.	- DIGIESE PRAIARTORTORA	3 - 0
(1) MORRONE	- VIBONESE CALCIO S.R.L.	10 - 0
PRO COSENZA	- SAN MICHELE DONNICI	1 - 0
(1) PROMOSPORT	- ROGLIANO 1948	6 - 1
REAL COSENZA	- E.COSCARELLO CASTROLIBERO	6 - 0

(1) - disputata il 17/10/2022

GIRONE C - 2 Giornata - A		
ACADEMY CROTONE	- ROSARNESE	3 - 4
(1) DAVOLI ACADEMY	- CATANZARO LIDO 2004	0 - 3
ESPERANZA CATANZARO	- KENNEDY J.F. AQUILE	1 - 3
PANTERE NERE CATANZARO	- VIGOR CATANZARO	2 - 1
PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	- CROTONE S.R.L.	1 - 8
(1) VIRTUS SOVERATO	- REAL KROTON	9 - 0

(1) - disputata il 17/10/2022

GIRONE D - 2 Giornata - A		
ACADEMY REGGIO	- REGGINA 1914 S.R.L.	0 - 7
AUDAX LOCRI	- GALLICO CATONA F.C.	1 - 6
GIOIOSA JONICA ASD	- C.S.P.R. 94	0 - 4
MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE	- AS JUVENTINA SIDERNO ETS	0 - 4
REGGIOMEDITERRANEA	- GIOIESE 1918	0 - 1
S.E.L.E.S.	- BOCALE CALCIO ADMO	1 - 2
SEGATO	- ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	7 - 0



## 6. GIUSTIZIA SPORTIVA

### Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 19.10.2022, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

### **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LOGUZZO"**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 16/10/2022**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **DIRIGENTI**

##### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 2/11/2022**

CAMMISECRA ARMANDO (VIGOR CATANZARO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara (abbandonava la panchina per protestare verso la panchina della squadra avversaria).

##### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/10/2022**

MORRONE WALTER (PRO COSENZA)

Per proteste nei confronti della panchina avversaria durante la gara.

FIORENZA GIOVANNI (UNION SIDERNO 2015)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

#### **ALLENATORI**

##### **SQUALIFICA PER DUE GARE**

GUIDO MARCO (TAVERNA)

Per entrata abusiva in campo e proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

##### **AMMONIZIONE (I INFR)**

CORREALE GIUSEPPE (UNION SIDERNO 2015)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

#### **CALCIATORI ESPULSI**

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

MINUTO DOMENICO FAUSTO (BOCALE CALCIO ADMO)

LOGOZZO DOMENICO (LOCRI 1909)

COFONE FRANCESCO (TAVERNA)

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

##### **AMMONIZIONE (II INFR)**

GAETANO SAMUELE ANTONIO (ACADEMY LAMEZIA)

MERCURI NATALE (ACADEMY LAMEZIA)

SCOPELLITI SIMONE (BOCALE CALCIO ADMO)

FACCIOLLA GIUSEPPE (PRO COSENZA)

ORLANDO ANTONIO (RENDE CALCIO 1968)

CURATELO FRANCESCO (SPORTING CLUB CORIGLIANO)

BIANCOSPINO ANTONY (UNION SIDERNO 2015)

D AGOSTINO ANDREA (UNION SIDERNO 2015)

VESCIO ANDREA (UNION SIDERNO 2015)

##### **AMMONIZIONE (I INFR)**

CAPUTO NATALE (ACADEMY LAMEZIA)

IACCINO FRANCESCO (BOCALE CALCIO ADMO)

NACCARATO LUIGI (E.COSCARELLO CASTROLIBERO)

PURO SALVATORE (LOCRI 1909)

LENTO PIER FRANCESCO (MORRONE)

CIARDULLO FRANCO (PRO COSENZA)

MICELI MARCELLO (RENDE CALCIO 1968)

NICOTERA NICOLO (RENDE CALCIO 1968)

QUINTIERI PAOLO (RENDE CALCIO 1968)

SPAGNUOLO GABRIELE (RENDE CALCIO 1968)

PIRAINO NICOLA (SEGATO)

BONAFINE NICOLA PIO (SPORTING CLUB CORIGLIANO)

BRUNO GIANLUIGI (SPORTING CLUB CORIGLIANO)

GINESE ANTONIO (SPORTING CLUB CORIGLIANO)

ROCCA MATTIA (TAVERNA)

GULLACI ALFREDO (UNION SIDERNO 2015)

## CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

### DELIBERE

#### **Gara del 14/10/2022 CATANZARO LIDO 2004 - REAL KROTON**

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore PERNA FRANCESCO (nato il 25/11/2007) appartenente alla società A.S.D. REAL KROTON durante la gara specificata in epigrafe al 35' del primo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione; il calciatore ACRI LORENZO (nato il 03.02.2006) appartenente alla società A.S.D. REAL KROTON durante la gara specificata in epigrafe al 34' del secondo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione; il calciatore SINOPOLI LUIGI PIO (nato il 10.01.2007) appartenente alla società A.S.D. REAL KROTON durante la gara specificata in epigrafe al 49' del secondo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione;

rilevato che all'atto della registrazione delle sanzioni a carico dei predetti calciatori PERNA FRANCESCO, ACRI LORENZO, SINOPOLI LUIGI PIO veniva accertato che, gli stessi, non risultavano regolarmente tesserati per la società A.S.D. REAL KROTON, giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria;

che, pertanto, alla data della disputa della gara i predetti giocatori non avevano titolo a partecipare alla gara; visti gli articoli 8, 9 e 10 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società A.S.D. REAL KROTON la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3;
- 2) infliggere alla società A.S.D. REAL KROTON l'ammenda di € 50,00
- 3) inibire il Sig. PICARI Ugo quale Dirigente Responsabile firmatari della distinta di gara della società Real Kroton fino al 16.11.2022;
- 4) infliggere al calciatore il calciatore PERNA FRANCESCO (nato il 25/11/2007) la squalifica per UNA gara effettiva, per posizione irregolare.
- 5) infliggere al calciatore il calciatore ACRI LORENZO (nato il 03.02.2006) la squalifica per UNA gara effettiva, per posizione irregolare.
- 6) infliggere al calciatore il calciatore SINOPOLI LUIGI PIO (nato i 10.01.2007) la squalifica per UNA gara effettiva, per posizione irregolare.

#### **Gara del 15/10/2022 MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE - S.E.L.E.S.**

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore KHALIL ABDELALI (nato il 26/01/2008) appartenente alla società A.S.D. MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE durante la gara specificata in epigrafe al 19' del primo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione; il calciatore FERESHCHENKO RUSLAN appartenente alla società A.S.D. MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE durante la gara specificata in epigrafe al 20' del secondo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione; il calciatore MACRI Domenico (nato il 11.05.2006) appartenente alla società A.S.D. MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE durante la gara specificata in epigrafe al 23' del secondo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che all'atto della registrazione delle sanzioni a carico dei predetti calciatori KHALIL ABDELALI, FERESHCHENKO RUSLAN, MACRI Domenico veniva accertato che, gli stessi, non risultavano regolarmente tesserati per la società A.S.D. MAGNAGRECIAACADEMY ARDOR, giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria; che, pertanto, alla data della disputa della gara i predetti giocatori non avevano titolo a partecipare alla gara; visti gli articoli 8, 9 e 10 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società A.S.D. MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 5 quale miglior risultato acquisito sul campo;
- 2) infliggere alla società A.S.D. MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE l'ammenda di € 50,00;
- 3) inibire il Sig. MARINO Giuseppe quale Dirigente Responsabile della società A.S.D. MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE fino al 16.11.2022;
- 4) infliggere al calciatore il calciatore KHALIL ABDELALI (nato il 26/01/2008)) la squalifica per UNA gara effettiva, per posizione irregolare.
- 5) infliggere al calciatore il calciatore FERESHCHENKO RUSLAN la squalifica per UNA gara effettiva, per posizione irregolare.
- 6) infliggere al calciatore il calciatore MACRI Domenico (nato il 11.05.2006) la squalifica per UNA gara effettiva, per posizione irregolare.

## PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 14/10/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

CIPPARRONE ALESSANDRO	(CATANZARO LIDO 2004)	TOLOMEO PASQUALE	(CATANZARO LIDO 2004)
VARTELLINI NICHOLAS	(KENNEDY J.F. AQUILE)	ACRI LORENZO	(REAL KROTON)
PERNA FRANCESCO	(REAL KROTON)		

## PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 15/10/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

##### **€ 150,00 C.S.P.R. 94**

per avere, a fine gara, una persona non in distinta ma riconducibile alla società ospitante fatto ingresso abusivamente nello spogliatoio dell'arbitro e avere protestato in modo veemente contro le decisioni arbitrali, la stessa persona durante tutta la gara aveva rivolto, fuori dal recinto di gioco, frasi offensive e minacciose nei riguardi dell'arbitro.

##### **€ 60,00 SILANA FOOTBALL CLUB 2019**

Per ritardo nella presentazione della distinta di gara ed incompletezza della stessa.

##### **€ 25,00 MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE**

per errata compilazione della distinta di gara (mancanza data di nascita).

### **DIRIGENTI**

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

TALARICO FRANCESCO	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)
--------------------	-----------------------------

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

### **ALLENATORI**

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

SANCINETO GIUSEPPE	(SPORT ACADEMY ALTO JONIO)
--------------------	----------------------------

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

LO DUCA FRANCESCO	(CASTROVILLARI CALCIO)	BRUNO CESARE	(ELISIR)
-------------------	------------------------	--------------	----------

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

RUBERTO FRANCESCO	(BIGSPORT CROTONE)	LOCCISANO LORENZO	(S.E.L.E.S.)
MAIDA GIOVANNI	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)	CILIBERTI FRANCESCO	(SPORT ACADEMY ALTO JONIO)

**CALCIATORI NON ESPULSI****AMMONIZIONE (I INFR)**

BORRELLI MARIO	(ACADEMY CROTONE)	CANDIGLIOTA CRISTIAN	(ACADEMY CROTONE)
GERACE GIUSEPPE	(ACADEMY CROTONE)	MUNGARI DOMENICO	(ACADEMY CROTONE)
FARUKU NICOLA	(ATLETICO F.SICCHITANO)	LA REGINA MIRKO	(ATLETICO F.SICCHITANO)
MARZELLA IVAN	(ATLETICO F.SICCHITANO)	RECCHIA CRISTIAN GIUSEP	(ATLETICO F.SICCHITANO)
TISCI NICOLAS	(ATLETICO F.SICCHITANO)	SANTOPIETRO PIERO	(BIGSPORT CROTONE)
PANAIA DANIELE	(C.S.P.R. 94)	PAPARO SAMUEL	(C.S.P.R. 94)
MASTROIANNI GINO	(CALCIO LAMEZIA)	ANDREASSI LUIGI	(CASTROVILLARI CALCIO)
LO DUCA FRANCESCO	(CASTROVILLARI CALCIO)	VACCA MARIO	(CASTROVILLARI CALCIO)
CIAMBRONE LORENZO	(CITTA AMANTEA 1927)	PUGLIESE FRANCESCO	(CITTA DI CARIATI)
RUSSO GIOVANNI	(CITTA DI CARIATI)	SPINA MATTEO	(CITTA DI CARIATI)
GULLA VINCENZO	(DAVOLI ACADEMY)	GRECO STEFANO	(ELISIR)
STRICAGNOLO ALESSANDRO	(FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA)	CANNIZZARO FRANCESCO	(GALLICO CATONA F.C.)
ROMEO MATTEO	(GALLICO CATONA F.C.)	CRINITI LUCA	(GIOIESE 1918)
SBORDONE KAROL GIOVANNI	(GIOIESE 1918)	VENTRA FRANCESCO	(GIOIESE 1918)
ELIA FRANCESCO	(JUVENTUS CLUB A.S.D.)	VENTURA KAROL PIO	(JUVENTUS CLUB A.S.D.)
FERESHCHENKO RUSLAN	(MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE)	KHALIL ABDELALI	(MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE)
MACRI DOMENICO	(MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE)	COSTABILE MATTEO	(MARCA FOOTBALL CLUB)
MAZZA MANUEL	(MARCA FOOTBALL CLUB)	MUZZILLO LORENZO	(MARCA FOOTBALL CLUB)
MILORDO ANTHONY JOSEPH	(NEW ACADEMY SG)	SICILIANO ANTONIO	(NEW ACADEMY SG)
FALCONE VINCENZO	(PANTERE NERE CATANZARO)	MAURO PIETRO MARIA	(PANTERE NERE CATANZARO)
CARDILLO LEONARDO	(POLISPORTIVA D.CUTRO)	RIZZO GIUSEPPE	(POLISPORTIVA D.CUTRO)
ALOISIO MARCO	(PROMOSPORT)	MASTROIANNI ALESSANDRO	(PROMOSPORT)
VESCIO GENNARO	(PROMOSPORT)	GUARASCI ROBERT	(ROGLIANO 1948)
LUCA NICOLAS	(ROGLIANO 1948)	AGOSTINO DAVIDE	(S.E.L.E.S.)
MALFONE SAMUELE	(S.E.L.E.S.)	PISCIUNERI LUIGIROCCO	(S.E.L.E.S.)
SCALI FRANCESCO PIO	(S.E.L.E.S.)	DE BRASI MATTIA	(SC ALESSANDRO ROSINA)
COSTANZO GIOVAMBATTISTA	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)	PROVENZALE AGOSTINO	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)
RITACCO CRISTIAN	(SOCCER MONTALTO)	BERNARDO VITTORIO	(SPORT ACADEMY ALTO JONIO)
RIZZO GIUSEPPE	(SPORT ACADEMY ALTO JONIO)	DE GIOVANNI PIETRO	(V.E. RENDE)
CURATOLO GAETANO	(VIRTUS CORIGLIANO 2021)		

**CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15****PREANNUNCIO DI RECLAMO****Gara del 16/10/2022 VIRTUS CORIGLIANO 2021 - MARCA FOOTBALL CLUB**

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società A.S.D.MARCA FOOTBALL CLUB ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 16/10/2022**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**DIRIGENTI****AMMONIZIONE (I INFR)**

VENNERI LUIGI (SAN MICHELE DONNICI)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

**MEDICI****AMMONIZIONE (I INFR)**

SPINA SALVATORE (VIRTUS CORIGLIANO 2021)  
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

**ALLENATORI****SQUALIFICA PER UNA GARA**

SERRA FABIO (SAN MICHELE DONNICI)  
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

**AMMONIZIONE (I INFR)**

BARBIERI LORENZO (TAVERNA)  
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.  
CARBONE GIOVANNI (V.E. RENDE)  
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

**CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

CARPENTERI GIOVANNI (AUDAX LOCRI) BUDA ANTONINO (BOCALE CALCIO ADMO)

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CARPINO FRANCESCO GIUSE (SAN MICHELE DONNICI) COZZA VINCENZO (SAN MICHELE DONNICI)  
OLIVIERO PIO ALESSANDRO (VIRTUS CORIGLIANO 2021)

**CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

GARGIULO SABATINO (ESPERANZA CATANZARO)  
Per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro a fine gara.

**AMMONIZIONE (II INFR)**

RIPEPI SIMONE (ACADEMY REGGIO) BARTUCCIO ANTONINO (GIOIESE 1918)  
GARRITANO EMILIO PIO (TAVERNA)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

TOUATI ISMAIL (ACADEMY CROTONE)	TRECCOZZI MICHELE (ACADEMY CROTONE)
PINTAGRO GALLARIZZ MATTEO (ACADEMY LAMEZIA)	IADANZA AKIRO FORTUNATO (ACADEMY REGGIO)
LEPORINI EMANUELE (ACCURSI FOOTBALL ACADEMY)	CARPENTERI GIOVANNI (AUDAX LOCRI)
ERRIGO VINCENZO (C.S.P.R. 94)	CURCIO FRANCESCO (CALCIO LAMEZIA)
BORELLI MATTEO (KENNEDY J.F. AQUILE)	GIAMPA GIUSEPPE (KENNEDY J.F. AQUILE)
LONGO SIMONE (KENNEDY J.F. AQUILE)	MANFREDA GIOVANNI (KENNEDY J.F. AQUILE)
FIORDALISI ALESSANDRO (MARCA FOOTBALL CLUB)	IACONETTI SILVIO (MARCA FOOTBALL CLUB)
CATANIA GIAMPIERO (POLISPORTIVA G.SALERNO)	TAGLIAFERRI MICHELE (POLISPORTIVA G.SALERNO)
LOBATO QUIRINO GUSTAVO (PRO COSENZA)	PAPPATERRA SAMUELE (PRO COSENZA)
SALATINO RAFFAELE (PRO COSENZA)	COSTANTINO DOMENICO (REGGIOMEDITERRANEA)
FORTUGNO RICCARDO (REGGIOMEDITERRANEA)	ARENA DOMENICO PIO (ROSARNESE)
KARAJ MATTEO (S.E.L.E.S.)	TIROTTA ALESSANDRO (S.E.L.E.S.)
VIOLI DOMENICO (S.E.L.E.S.)	DODARO NICOLO FRANCESC (SAN MICHELE DONNICI)
VENNERI FRANCESCO GIUSE (SAN MICHELE DONNICI)	CREDIDIO FERDINANDO (TAVERNA)
MONTELEONE FRANCESCO (TAVERNA)	VALENTINO CRISTIAN (VIGOR CATANZARO)

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 17/10/2022**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **ALLENATORI**

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

CAPUTO ANTONELLO (ROGLIANO 1948)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SGRO NICOLO (DAVOLI ACADEMY)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

PIRONE MASSIMILIANO (CITTA DI CARIATI)

CIMMINIELLO LEON MARIO (ELISIR)

GALLO DAVIDE (ROGLIANO 1948)

GRIECO SALVATORE (SPORTING CLUB CORIGLIANO)

CAMPANA GENNARO (ELISIR)

NIGRO GIUSEPPE (ELISIR)

LUCA MATTIA (ROGLIANO 1948)

FUSCA BRUNO ICONIO (VIBONESE CALCIO S.R.L.)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 03/11/2022.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi



**COMUNICATO UFFICIALE N. 112**  
**Stagione Sportiva 2022/2023**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 53/A della F.I.G.C., inerente le modifiche alla Parte II del Regolamento del Settore Tecnico.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 19 OTTOBRE 2022**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 53/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione dell'11 ottobre 2022;
- ritenuta la necessità di modificare la Parte II - Qualificazione, inquadramento e disciplina dei Tecnici, del Regolamento del Settore Tecnico;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

ha deliberato

di approvare le modifiche alla Parte II del Regolamento del Settore Tecnico, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 OTTOBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Parte II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Qualificazione, inquadramento e disciplina dei Tecnici</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Classificazione dei Tecnici</b></p> <p>1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Allenatori -UEFA PRO;</li> <li>b) Allenatori -UEFA A;</li> <li>c) Allenatori -UEFA B;</li> <li>d) Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D;</li> <li>e) Allenatori UEFA C;</li> <li>f) Allenatori dei Portieri;</li> <li>g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile;</li> <li>h) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello;</li> <li>i) Allenatori di Calcio a Cinque;</li> <li>l) Preparatori Atletici;</li> <li>m) Medici Sociali;</li> <li>n) Operatori Sanitari.</li> </ul> <p>Sono qualifiche ad esaurimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Direttori Tecnici;</li> <li>b) Allenatori Dilettanti di 3a categoria;</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Parte II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Qualificazione, inquadramento e disciplina dei Tecnici</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Classificazione dei Tecnici</b></p> <p>1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in</p> <p>Allenatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) UEFA PRO;</li> <li>b) UEFA A;</li> <li>c) UEFA B;</li> <li>d) Licenza D;</li> <li>e) UEFA C;</li> <li>f) UEFA GK (Goalkeeping) A</li> <li>g) UEFA GK (Goalkeeping) B</li> <li>h) Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile;</li> <li>i) Calcio a Cinque - Licenza A;</li> <li>l) Uefa Futsal B;</li> <li>m) Portieri Calcio a Cinque</li> </ul> <p>e altri Tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Preparatori Atletici;</li> <li>b) Medici Sociali;</li> <li>c) Operatori Sanitari.</li> </ul> <p>Sono qualifiche ad esaurimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Direttori Tecnici;</li> <li>b) Allenatori Dilettanti di 3a categoria;</li> </ul>

<p>c) Istruttori di Giovani Calciatori; d) Allenatori Dilettanti.</p> <p>Fino ad esaurimento della qualifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i Direttori Tecnici sono equiparati agli Allenatori UEFA PRO;</li> <li>- gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono equiparati agli Allenatori UEFA B;</li> <li>- gli Istruttori di Giovani Calciatori sono equiparati agli Allenatori di UEFA-C.</li> </ul>	<p>c) Istruttori di Giovani Calciatori; d) Allenatori Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C Licence e) Allenatori dei Portieri f) Allenatori Dilettanti; g) Allenatori di Calcio a Cinque</p> <p>Fino ad esaurimento della qualifica e con valenza nel solo contesto nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i Direttori Tecnici sono equiparati ai UEFA PRO;</li> <li>- gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono equiparati ai UEFA B;</li> <li>- gli Istruttori di Giovani Calciatori e gli Allenatori Giovani Calciatori - UEFA Grassroots C Licence sono equiparati ai UEFA C;</li> <li>- gli Allenatori dei Portieri sono equiparati ai UEFA GK A;</li> <li>- gli Allenatori di Calcio a Cinque – Licenza A sono equiparati ai UEFA Futsal B</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 17</b> <b>Albo dei Tecnici</b></p> <p>1. Il Settore Tecnico provvede alla formazione, alla tenuta e all'aggiornamento dell'Albo degli Allenatori e degli altri Tecnici di cui al precedente art. 16.</p> <p>2. Il conseguimento dell'abilitazione da parte del Settore Tecnico, secondo le norme del presente Regolamento, è condizione per l'iscrizione all'Albo dei Tecnici per Allenatori e Preparatori atletici. Per quanto riguarda gli altri Tecnici, qualora in possesso dei requisiti richiesti dalle norme del presente Regolamento, la domanda di iscrizione all'Albo dei Tecnici va formalizzata al Settore Tecnico.</p> <p>3. Il Settore Tecnico fissa le quote per l'iscrizione dei Tecnici all'Albo. Il versamento della quota annuale è obbligatorio ed i tecnici devono versarla all'atto del tesseramento o comunque non oltre il 30 settembre di ogni stagione sportiva. Il mancato versamento delle quote annuali non</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 17</b> <b>Albo dei Tecnici</b></p> <p>1. Il Settore Tecnico provvede alla formazione, alla tenuta e all'aggiornamento dell'Albo degli Allenatori e degli altri Tecnici di cui al precedente art. 16.</p> <p>2. Il conseguimento dell'abilitazione da parte del Settore Tecnico, secondo le norme del presente Regolamento, è condizione per l'iscrizione all'Albo dei Tecnici per Allenatori e Preparatori atletici. Per quanto riguarda gli altri Tecnici, qualora in possesso dei requisiti richiesti dalle norme del presente Regolamento, la domanda di iscrizione all'Albo dei Tecnici va formalizzata al Settore Tecnico.</p> <p>3. Il Settore Tecnico fissa le quote per l'iscrizione dei Tecnici all'Albo. Il versamento della quota annuale è obbligatorio ed i tecnici devono versarla all'atto del tesseramento o comunque non oltre il 30 settembre di ogni stagione sportiva. Il mancato versamento delle quote annuali non</p>

costituisce illecito disciplinare.

4. Ai fini del presente Regolamento i Tecnici comunicheranno la propria elezione di domicilio per iscritto, che sarà riportata nell'Albo. Spetta al singolo Tecnico comunicare senza indugio l'avvenuto cambio di domicilio.

5. I tecnici sono cancellati dall'Albo:

- quando ne facciano richiesta. In questo caso il soggetto cancellato per essere iscritto nuovamente all'Albo deve conseguire l'abilitazione secondo quanto disposto dal Regolamento del Settore Tecnico;
- nel caso di preclusione da parte della F.I.G.C. alla permanenza in qualsiasi rango o categoria dalla F.I.G.C. stessa.

La cancellazione dall'Albo comporta la automatica cancellazione dai Ruoli.

#### **NORME TRANSITORIE**

I. Per la stagione 2021/2022 il termine di cui all'art. 17 per il pagamento della quota annuale di iscrizione è fissato al 31 gennaio 2022.

II. Tenuto conto della situazione di crisi dovuta alla emergenza sanitaria determinata dal COVID 19 al fine di agevolare il mantenimento della iscrizione nei ruoli e nell'albo de settore tecnico, si dispone quanto segue:

- il tecnico che al 1° febbraio 2022 avrà maturato una morosità di tre annualità e/o non avrà assolto i propri obblighi formativi potrà regolarizzare la propria posizione versando, entro il 30 aprile 2022, due annualità di quote associative e/o assolvere i propri obblighi formativi relativi all'ultimo triennio.

- il tecnico che al 1° febbraio 2022 avrà maturato una morosità di quattro annualità e/o non avrà assolto i propri obblighi formativi potrà regolarizzare la propria posizione versando, entro il 30 aprile 2022, tre annualità di quote associative e/o assolvere i propri obblighi formativi

costituisce illecito disciplinare.

4. Ai fini del presente Regolamento i Tecnici comunicheranno la propria elezione di domicilio per iscritto, che sarà riportata nell'Albo. Spetta al singolo Tecnico comunicare senza indugio l'avvenuto cambio di domicilio.

5. I tecnici sono cancellati dall'Albo:

- quando ne facciano richiesta. In questo caso il soggetto cancellato per essere iscritto nuovamente all'Albo deve conseguire l'abilitazione secondo quanto disposto dal Regolamento del Settore Tecnico;
- nel caso di preclusione da parte della F.I.G.C. alla permanenza in qualsiasi rango o categoria dalla F.I.G.C. stessa.

La cancellazione dall'Albo comporta la automatica cancellazione dai Ruoli.

#### **NORME TRANSITORIE**

I. Per la stagione 2022/2023 il termine di cui all'art. 17 per il pagamento della quota annuale di iscrizione è esteso al 31 dicembre 2022.

II. Tenuto conto della situazione di crisi dovuta alla emergenza sanitaria determinata dal COVID 19 al fine di agevolare il mantenimento della iscrizione nei ruoli e nell'albo de settore tecnico, si dispone quanto segue:

- il tecnico che al 1° febbraio 2022 avrà maturato una morosità di tre annualità e/o non avrà assolto i propri obblighi formativi potrà regolarizzare la propria posizione versando, entro il 31 dicembre 2022, due annualità di quote associative e/o assolvere i propri obblighi formativi relativi all'ultimo triennio.

- il tecnico che al 1° febbraio 2022 avrà maturato una morosità di quattro annualità e/o non avrà assolto i propri obblighi formativi potrà regolarizzare la propria posizione versando, entro il 31 dicembre 2022, tre annualità di quote associative e/o assolvere i propri obblighi formativi relativi all'ultimo triennio.

<p>relativi all'ultimo triennio.</p> <p>- il tecnico che al 1° febbraio 2022 avrà maturato una morosità superiore a quattro annualità e/o non avrà assolto i propri obblighi formativi potrà regolarizzare la propria posizione versando, entro il 30 aprile 2022, quattro annualità di quote associative e/o assolvere i propri obblighi formativi previsti dal Regolamento del Settore tecnico.</p>	<p>- il tecnico che al 1° febbraio 2022 avrà maturato una morosità superiore a quattro annualità e/o non avrà assolto i propri obblighi formativi potrà regolarizzare la propria posizione versando, entro il 31 dicembre 2022, quattro annualità di quote associative e/o assolvere i propri obblighi formativi previsti dal Regolamento del Settore tecnico.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b> <b>I Ruoli del Settore Tecnico</b></p> <p>1. Gli iscritti all'Albo del Settore Tecnico possono essere inseriti in uno dei seguenti ruoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ruolo degli Attivi;</li> <li>b) Ruolo dei Sospesi volontari;</li> <li>c) Ruolo dei Sospesi per morosità;</li> <li>d) Ruolo degli inattivi.</li> </ul> <p>Il Settore Tecnico provvede alla formazione, alla tenuta e all'aggiornamento dei Ruoli.</p> <p>2. Nel ruolo degli "Attivi" sono inseriti i Tecnici tesserabili per la stagione sportiva in corso, che sono in regola con i pagamenti della quota annuale al Settore Tecnico e con gli aggiornamenti previsti dall'art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico.</p> <p>3. Nel ruolo dei "Sospesi volontari" sono inseriti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i Tecnici che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico o che ne facciano richiesta per gravi ed eccezionali motivi;</li> <li>- i Tecnici che, al fine di espletare una mansione diversa da quella di tecnico, ne fanno richiesta al Settore Tecnico ai sensi all'art. 35, comma 2 bis, del Regolamento del Settore Tecnico.</li> </ul> <p>Ai fini dell'inserimento nel ruolo "Sospesi volontari" i richiedenti devono essere in regola sia con il pagamento della quota annuale al</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b> <b>I Ruoli del Settore Tecnico</b></p> <p>1. Gli iscritti all'Albo del Settore Tecnico possono essere inseriti in uno dei seguenti ruoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ruolo degli Attivi;</li> <li>b) Ruolo dei Sospesi volontari;</li> <li>c) Ruolo dei Sospesi per morosità;</li> <li>d) Ruolo degli inattivi.</li> </ul> <p>Il Settore Tecnico provvede alla formazione, alla tenuta e all'aggiornamento dei Ruoli.</p> <p>2. Nel ruolo degli "Attivi" sono inseriti i Tecnici tesserabili per la stagione sportiva in corso, che sono in regola con i pagamenti della quota annuale al Settore Tecnico e con gli aggiornamenti previsti dall'art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico.</p> <p>3. Nel ruolo dei "Sospesi volontari" sono inseriti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i Tecnici che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico o che ne facciano richiesta per gravi ed eccezionali motivi;</li> <li>- i Tecnici che, al fine di espletare una mansione diversa da quella di tecnico, ne fanno richiesta al Settore Tecnico ai sensi all'art. 35, comma 2 bis, del Regolamento del Settore Tecnico.</li> </ul> <p>Ai fini dell'inserimento nel ruolo "Sospesi volontari" i richiedenti devono essere in regola sia con il pagamento della quota annuale al</p>

Settore Tecnico sia con gli aggiornamenti.

La sospensione volontaria permane sino alla revoca disposta su richiesta del tecnico.

4. Nel ruolo dei "Sospesi per Morosità" sono inseriti i Tecnici che hanno maturato una morosità nel pagamento della quota annuale al Settore Tecnico per due annualità.

Il Settore Tecnico è tenuto a comunicare al tecnico il suo inserimento nel ruolo dei sospesi per morosità al domicilio indicato ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico.

La reintegrazione nel ruolo degli attivi avviene automaticamente, con il pagamento delle quote arretrate.

5. Nel ruolo degli "Inattivi" sono inseriti i Tecnici che hanno maturato una morosità nel pagamento della quota annuale al Settore Tecnico per almeno tre annualità nonché coloro la cui licenza risulta scaduta da oltre un semestre, salvo proroga concessa dal Settore Tecnico. L'inserimento nei ruoli degli inattivi avviene automaticamente decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni concesso dal Settore tecnico all'interessato, per la regolarizzazione della posizione. La concessione del termine viene comunicata al tecnico al domicilio indicato dal tecnico ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico.

La reintegrazione del tecnico nel "Ruolo degli attivi":

a) nel caso di permanenza nei "ruoli degli inattivi" non superiore a tre stagioni sportive è disposta, previo pagamento delle quote arretrate e/o conseguimento degli aggiornamenti tecnici obbligatori previsti;

b) nel caso di permanenza nel "Ruolo degli inattivi" per più di tre stagioni sportive, è disposta, previo pagamento delle quote arretrate e/o conseguimento degli aggiornamenti tecnici obbligatori previsti, nonché previo superamento di un esame orale presso il Settore tecnico sulle materie afferenti alla propria abilitazione.

Settore Tecnico sia con gli aggiornamenti.

La sospensione volontaria permane sino alla revoca disposta su richiesta del tecnico.

4. Nel ruolo dei "Sospesi per Morosità" sono inseriti i Tecnici che hanno maturato una morosità nel pagamento della quota annuale al Settore Tecnico per due annualità.

Il Settore Tecnico è tenuto a comunicare al tecnico il suo inserimento nel ruolo dei sospesi per morosità al domicilio indicato ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico.

La reintegrazione nel ruolo degli attivi avviene automaticamente, con il pagamento delle quote arretrate.

5. Nel ruolo degli "Inattivi" sono inseriti i Tecnici che hanno maturato una morosità nel pagamento della quota annuale al Settore Tecnico per almeno tre annualità nonché coloro la cui licenza risulta scaduta da oltre un semestre, salvo proroga concessa dal Settore Tecnico. L'inserimento nei ruoli degli inattivi avviene automaticamente decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni concesso dal Settore tecnico all'interessato, per la regolarizzazione della posizione. La concessione del termine viene comunicata al tecnico al domicilio indicato dal tecnico ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico.

La reintegrazione del tecnico nel "Ruolo degli attivi":

a) nel caso di permanenza nei "ruoli degli inattivi" non superiore a tre stagioni sportive è disposta, previo pagamento delle quote arretrate e/o conseguimento degli aggiornamenti tecnici obbligatori previsti;

b) nel caso di permanenza nel "Ruolo degli inattivi" per più di tre stagioni sportive, è disposta, previo pagamento delle quote arretrate e/o conseguimento degli aggiornamenti tecnici obbligatori previsti, nonché previo superamento di un esame orale presso il Settore tecnico sulle materie afferenti alla propria abilitazione.

<p><b>NORME TRANSITORIE</b> I.I commi 1, 2 3, 4 e il 5 del presente articolo entrano in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente Regolamento.</p>	<p><b>NORME TRANSITORIE</b> I commi 1, 2 3, 4 e il 5 del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente Regolamento.</p>
<p><b>Art. 19</b> <b>Compiti dei Tecnici</b></p> <p>1. I Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico della società per la quale sono tesserati;</li> <li>curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche dei calciatori;</li> <li>promuovere, tra i calciatori, la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie;</li> <li>disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati dalle società e connessi alla loro posizione nell'ambito delle stesse.</li> </ol> <p>2. I Tecnici federali sono inquadrati nei ruoli del Settore Tecnico e svolgono i compiti derivanti dalla loro qualifica secondo le attribuzioni determinate dalla F.I.G.C..</p>	<p><b>Art. 19</b> <b>Compiti dei Tecnici</b></p> <p>1. I Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico della società per la quale sono tesserati;</li> <li>curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche dei calciatori;</li> <li>promuovere, tra i calciatori, la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie;</li> <li>disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati dalle società e connessi alla loro posizione nell'ambito delle stesse.</li> </ol> <p>2. I Tecnici federali sono inquadrati nei ruoli del Settore Tecnico e svolgono i compiti derivanti dalla loro qualifica secondo le attribuzioni determinate dalla F.I.G.C..</p>
<p><b>Art. 20</b> <b>Allenatori UEFA PRO</b></p> <p>1. Gli Allenatori UEFA PRO, sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria. Il tesseramento degli Allenatori UEFA PRO è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione ad Allenatori UEFA PRO si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati presso il Centro Tecnico Federale.</p>	<p><b>Art. 20</b> <b>UEFA PRO</b></p> <p>1. Gli Allenatori UEFA PRO sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria. Il tesseramento UEFA PRO è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione UEFA PRO si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a Corsi Centrali organizzati dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale. Il Settore Tecnico ne stabilisce i programmi e l'attuazione secondo le direttive della Coaching Convention.</p>

<p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>4. Costituiscono titoli indispensabili per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori UEFA PRO il conseguimento della qualifica di Allenatori UEFA A, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della UEFA, ogni Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica UEFA A.</p> <p>5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p> <p>6. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.</p> <p><b>NORMA TRANSITORIA</b> I commi 1 e 4 entrano in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>	<p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>4. Costituiscono titoli indispensabili per l'ammissione al Corso UEFA PRO il conseguimento della qualifica UEFA A, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della UEFA, ogni Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica UEFA A.</p> <p>5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p> <p>6. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.</p> <p><b>NORMA TRANSITORIA</b> I commi 1 e 4 entrano in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 21</b> <b>Allenatori UEFA A</b></p> <p>1. Gli Allenatori UEFA A sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società della Lega PRO, della Lega Nazionale Dilettanti e</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 21</b> <b>UEFA A</b></p> <p>1. Gli Allenatori UEFA A sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società della Lega PRO, della Lega Nazionale Dilettanti e</p>

delle squadre giovanili di ogni ordine e grado. Il tesseramento degli Allenatori UEFA A è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

2. Gli Allenatori UEFA A possono, altresì, svolgere mansioni di "allenatore in seconda" di squadre di società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B.

3. L'abilitazione ad Allenatori UEFA A si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale.

4. Secondo quanto previsto dalla Coaching Convention per i giocatori professionisti di lunga carriera è possibile somministrare un corso combinato UEFA B- UEFA A.

5. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

6. Costituiscono titoli indispensabili per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori UEFA A il conseguimento della qualifica di Allenatori UEFA B, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della UEFA, l'Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica di Allenatore UEFA B.

7. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

delle squadre giovanili di ogni ordine e grado. Il tesseramento UEFA A è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

2. Gli Allenatori UEFA A possono, altresì, svolgere mansioni di "allenatore in seconda" di squadre di società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B.

3. L'abilitazione a UEFA A si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a Corsi Centrali organizzati dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale. Il Settore Tecnico ne stabilisce i programmi e l'attuazione secondo le direttive della Coaching Convention.

4. Secondo quanto previsto dalla Coaching Convention per i giocatori professionisti di lunga carriera è possibile somministrare un corso combinato UEFA B - UEFA A.

5. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

6. Costituiscono titoli indispensabili per l'ammissione al Corso per l'abilitazione UEFA A il conseguimento della qualifica UEFA B, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della UEFA, l'Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica UEFA B.

7. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..



<p>8. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.</p> <p><b>NORMA TRANSITORIA</b> I commi 1 e 6 entrano in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento</p>	<p>8. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.</p> <p><b>NORMA TRANSITORIA</b> I commi 1 e 6 entrano in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 22</b> <b>Allenatori UEFA B</b></p> <p>1. Gli Allenatori UEFA B sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Giovanile e Scolastica. Il tesseramento degli Allenatori UEFA B è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione ad Allenatori UEFA B si consegue frequentando, con esito positivo, sia il Corso Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D sia il Corso Allenatori UEFA C.</p> <p>3. Secondo quanto previsto dalla Coaching Convention per i giocatori professionisti di lunga carriera è possibile somministrare un corso combinato Licenza C- Licenza D.</p> <p><b>NORMA TRANSITORIA</b> Il comma 1 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente Regolamento.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 22</b> <b>UEFA B</b></p> <p>1. Gli Allenatori UEFA B sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili – ad eccezione della Primavera - di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il tesseramento UEFA B è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione UEFA B si consegue frequentando, con esito positivo, sia il Corso Licenza D sia il Corso UEFA C.</p> <p>3. Secondo quanto previsto dalla Coaching Convention, ai giocatori professionisti di lunga carriera è possibile somministrare un corso combinato UEFA C - Licenza D.</p> <p><b>NORMA TRANSITORIA</b> Il comma 1 entra in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente Regolamento.</p>



<p>regolamento.</p>	<p>regolamento.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 24</b> <b>UEFA C</b></p> <p>1. Gli Allenatori UEFA C sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili - ad eccezione della Primavera - di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il tesseramento UEFA C è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione UEFA C si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi - secondo le direttive della Coaching Convention - e l'attuazione, affidata all'Associazione Italiana Allenatori Calcio anche tramite società dalla stessa controllata.</p> <p>3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale.</p> <p>4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico. Costituisce titolo preferenziale per la valutazione, la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.</p> <p style="text-align: center;"><b>NORMA TRANSITORIA</b> Il comma 1 entra in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 24</b> <b>Allenatori UEFA C</b></p> <p>1. Gli Allenatori UEFA C sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il tesseramento degli Allenatori UEFA C è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione ad Allenatori UEFA C si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata al Settore Giovanile Scolastico o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.</p> <p>3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale.</p> <p>4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico. Costituisce titolo preferenziale per la valutazione, la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.</p> <p style="text-align: center;"><b>NORMA TRANSITORIA</b> Il comma 1 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 25</b> <b>Allenatori Dilettanti</b></p> <p>1. Gli Allenatori Dilettanti sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili “Juniores Regionali” e “Juniores Provinciali” di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti. Il tesseramento degli Allenatori Dilettanti da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p style="text-align: center;"><b>NORMA TRANSITORIA</b></p> <p>La modifica al presente articolo entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell’approvazione del presente regolamento.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 25</b> <b>Allenatori Dilettanti</b></p> <p>1. Gli Allenatori Dilettanti sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili “Juniores Regionali” e “Juniores Provinciali” di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti. Il tesseramento degli Allenatori Dilettanti da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p style="text-align: center;"><b>NORMA TRANSITORIA</b></p> <p>La modifica al presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell’approvazione del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 26</b> <b>Allenatori dei Portieri</b></p> <p>1. Gli Allenatori dei Portieri sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di ogni tipo e categoria. Il tesseramento degli Allenatori dei Portieri è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L’abilitazione ad Allenatori dei Portieri si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l’attuazione.</p> <p>3. I requisiti per l’ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 26</b> <b>Allenatori dei Portieri</b></p> <p>1. Gli Allenatori dei Portieri sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di ogni tipo e categoria. Il tesseramento Portieri è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. La qualifica Portieri è ad esaurimento. I titolari della qualifica, non riconosciuta a livello UEFA, potranno continuare ad allenare a livello nazionale. I medesimi avranno la possibilità di ottenere, tramite un corso integrativo, così come concordato con la Uefa, la qualifica UEFA GK B.</p>

<p>massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>4. Costituiscono titoli indispensabili per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore dei Portieri l'iscrizione il conseguimento della qualifica di Allenatori Uefa B, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso.</p> <p>5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p> <p><b>NORMA TRANSITORIA</b> I commi 1 e 4 entrano in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>	<p><b>NORMA TRANSITORIA</b> Il comma 1 entra in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>
	<p><b>Art. 26 bis</b> <b>UEFA GK A</b></p> <p>1. Gli Allenatori UEFA GK A sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di ogni tipo e categoria. Il tesseramento UEFA GK A è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione a UEFA GK A si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali organizzati dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale. Il Settore Tecnico ne stabilisce i programmi e l'attuazione secondo le direttive della Coaching Convention.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio</p>

Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

4. Costituiscono titoli indispensabili per l'ammissione al Corso per l'abilitazione UEFA GK A il conseguimento della qualifica UEFA GK B, il possesso della qualifica UEFA B, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso.

5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

#### **NORMA TRANSITORIA**

I commi 1 e 4 nella parte relativa al requisito della iscrizione nel Ruolo degli attivi entrano in vigore il 1° gennaio 2023.

#### **Art. 26 ter UEFA GK B**

1. Gli Allenatori UEFA GK B sono abilitati alla preparazione di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili (comprese quelle Primavera) di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Pro, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il tesseramento degli Allenatori UEFA GK B è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

2. L'abilitazione UEFA GK B si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi interregionali o regionali organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi - secondo le direttive della Coaching

Convention - e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.

3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

4. Costituiscono titoli indispensabili per l'ammissione al Corso per l'abilitazione UEFA GK B il conseguimento della qualifica UEFA B, UEFA C o Licenza D, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso.

5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

#### **NORMA TRANSITORIA**

I commi 1 e 4 nella parte relativa al requisito della iscrizione nel Ruolo degli attivi entrano in vigore il 1° gennaio 2023.

Per la stagione sportiva 2022-23 gli iscritti ai ruoli UEFA GK B sono abilitati alla preparazione dei portieri di prime squadre della Lega Pro.

#### **Art. 27**

##### **Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile**

1. Gli Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Pro, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Detti

#### **Art. 27**

##### **Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile**

1. Gli Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili, ad eccezione delle squadre Primavera, di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Pro, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività

<p>Allenatori non sono abilitati alla preparazione di portieri di squadre partecipanti al Campionato "Primavera". Il tesseramento degli Allenatori Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione ad Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p><b>NORMA TRANSITORIA</b></p> <p>Il comma 1 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>	<p>Giovanile e Scolastica. Detti Allenatori non sono abilitati alla preparazione di portieri di squadre partecipanti al Campionato "Primavera". Il tesseramento degli Allenatori Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p><b>NORMA TRANSITORIA</b></p> <p>Il comma 1 nella parte relativa al requisito della iscrizione nel Ruolo degli attivi entra in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 28</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Allenatori di Calcio a Cinque</b></p> <p>1. Gli Allenatori di Calcio a Cinque sono abilitati alla conduzione Tecnica di squadre di Calcio a Cinque. Il tesseramento degli Allenatori di Calcio a Cinque è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. Per la conduzione tecnica di squadre di Calcio a Cinque di Serie A1 e</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 28</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Allenatori di Calcio a Cinque - Licenza A</b></p> <p>1. Gli Allenatori di Calcio a Cinque Licenza A sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di Calcio a Cinque di ogni tipo e categoria. Il tesseramento degli Allenatori di Calcio a Cinque - Licenza A è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a</p>



<p>Serie A2 è necessario conseguire l'abilitazione ad allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello.</p> <p>3. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali o periferici. I Corsi centrali sono organizzati direttamente dal Settore Tecnico, quelli periferici sono affidati per l'attuazione al Comitato Regionale della L.N.D., valorizzando il contributo della componente tecnica degli allenatori.</p> <p>4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>5. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p> <p><b>NORMA TRANSITORIA</b> Il comma 1 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>	<p>Corsi centrali organizzati direttamente dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>4. Costituiscono titoli indispensabili per l'ammissione al Corso Allenatori di Calcio a Cinque - Licenza A il conseguimento della qualifica UEFA Futsal B, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso.</p> <p>5. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p> <p><b>NORMA TRANSITORIA</b> Il comma 1 entra in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>
	<p><b>Art. 28 bis</b> <b>UEFA Futsal B</b></p> <p>1. Gli Allenatori UEFA Futsal B sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di Calcio a Cinque fatta eccezione per quelle di Serie A1 e A2 maschile e di Serie A femminile. Il tesseramento degli Allenatori di Calcio UEFA Futsal B è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p>

2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi secondo le direttive della Coaching Convention e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.

3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

4. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

#### **NORMA TRANSITORIA**

Il comma 1 nella parte relativa al requisito della iscrizione nel Ruolo degli attivi entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Con riferimento alla Serie A femminile l'obbligo di avere la qualifica Calcio a Cinque - Licenza A entrerà in vigore a partire dalla Stagione Sportiva 2023/2024.

#### **Art. 28 ter**

#### **Allenatori dei Portieri Calcio a Cinque**

1. Gli Allenatori Portieri Calcio a Cinque sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di Calcio a Cinque di ogni tipo e categoria. Il tesseramento degli Allenatori Portieri Calcio a Cinque è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

	<p>2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a corsi centrali o periferici organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>4. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p> <p><b>NORMA TRANSITORIA</b></p> <p>Il comma 1 nella parte relativa al requisito della iscrizione nel Ruolo degli attivi entra in vigore il 1° gennaio 2023.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 29</b> <b>Preparatori Atletici</b></p> <p>1. I Preparatori Atletici sono abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori.</p> <p>2. Il Settore Tecnico qualifica e inquadra i Preparatori Atletici abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori di qualsiasi età delle Società di calcio di ogni categoria.</p> <p>3. L'abilitazione a Preparatore Atletico si consegue dopo la partecipazione con esito positivo ad un Corso Centrale organizzato dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il tesseramento dei Preparatori Atletici è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 29</b> <b>Preparatori Atletici</b></p> <p>1. I Preparatori Atletici sono abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori.</p> <p>2. Il Settore Tecnico qualifica e inquadra i Preparatori Atletici abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori di qualsiasi età delle Società di calcio di ogni categoria.</p> <p>3. L'abilitazione a Preparatore Atletico si consegue dopo la partecipazione con esito positivo ad un Corso Centrale organizzato dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il tesseramento dei Preparatori Atletici è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p>

<p>4. Possono essere ammessi al corso i soggetti in possesso del Diploma rilasciato dagli I.S.E.F., o del Diploma di Laurea in Scienze Motorie, o della Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche dello Sport o della Laurea in Medicina con specializzazione in Medicina dello Sport.</p> <p>5. I criteri di valutazione per l'ammissione al corso, la durata, la quota di iscrizione e di partecipazione nonché il numero massimo degli allievi da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>6. Conseguono, altresì, l'abilitazione alla preparazione fisico-atletica dei giovani calciatori, fatta eccezione per i giovani partecipanti al Campionato "Primavera", coloro che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso Master di specializzazione presso le Facoltà di Scienze Motorie convenzionate con il Settore Tecnico.</p> <p>7. Possono essere ammessi ai corsi per Preparatore Atletico soggetti provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p> <p><b>NORMA TRANSITORIA</b> Il comma 3 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>	<p>4. Possono essere ammessi al corso i soggetti in possesso del Diploma rilasciato dagli I.S.E.F., o del Diploma di Laurea in Scienze Motorie, o della Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche dello Sport o della Laurea in Medicina con specializzazione in Medicina dello Sport e del titolo UEFA C o UEFA B.</p> <p>5. I criteri di valutazione per l'ammissione al corso, la durata, la quota di iscrizione e di partecipazione nonché il numero massimo degli allievi da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>6. Conseguono, altresì, l'abilitazione alla preparazione fisico-atletica dei giovani calciatori, fatta eccezione per i giovani partecipanti al Campionato "Primavera", coloro che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso Master di specializzazione presso le Facoltà di Scienze Motorie convenzionate con il Settore Tecnico.</p> <p>7. Possono essere ammessi ai corsi per Preparatore Atletico soggetti provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p> <p><b>NORMA TRANSITORIA</b> Il comma 3 entra in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b> <b>Medici Sociali</b></p> <p>1. Sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come i Medici Sociali i laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all'albo dei Medici Chirurghi che presentino regolare domanda al Settore Tecnico.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b> <b>Medici Sociali</b></p> <p>1. Sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come i Medici Sociali i laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all'albo dei Medici Chirurghi che presentino regolare domanda al Settore Tecnico.</p>

<p>2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>3. Le Società professionistiche devono tesserare un Responsabile Sanitario della Società che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995, deve necessariamente possedere la specializzazione in Medicina dello Sport e deve essere iscritto in apposito elenco presso la Sezione Medica.</p> <p>4. Nelle gare che riguardano la prima squadra di Società Professionistiche, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società purché in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport e indicato all'atto del tesseramento come addetto alla prima squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, può autorizzare la società, previa motivata richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, a delegare per un periodo determinato altro medico tesserato per la Società, anche se non specialista in Medicina dello Sport.</p> <p><b>NORMA TRANSITORIA</b> I commi 1 e 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>	<p>2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>3. Le Società professionistiche devono tesserare un Responsabile Sanitario della Società che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995, deve necessariamente possedere la specializzazione in Medicina dello Sport e deve essere iscritto in apposito elenco presso la Sezione Medica.</p> <p>4. Nelle gare che riguardano la prima squadra di Società Professionistiche, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società purché in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport e indicato all'atto del tesseramento come addetto alla prima squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, può autorizzare la società, previa motivata richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, a delegare per un periodo determinato altro medico tesserato per la Società, anche se non specialista in Medicina dello Sport.</p> <p><b>NORMA TRANSITORIA</b> I commi 1 e 2 entrano in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b> <b>Operatori Sanitari</b></p> <p>1. Possono essere iscritti nell'Albo del Settore Tecnico quali Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente. Possono, inoltre, fare richiesta coloro che siano in possesso di titolo riconducibile a questa stessa area, riabilitativo/fisioterapica,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b> <b>Operatori Sanitari</b></p> <p>1. Possono essere iscritti nell'Albo del Settore Tecnico quali Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente. Possono, inoltre, fare richiesta coloro che siano in possesso di titolo riconducibile a questa stessa area,</p>

<p>riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell'elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute.</p> <p>2. Gli Operatori sanitari sopra indicati sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico previa presentazione di regolare domanda al Settore Tecnico. Il tesseramento degli Operatori sanitari è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p><b>NORMA TRANSITORIA</b> I commi 1 e 2 entrano in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>	<p>rilasciato ai termini di legge e riportato nell'elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute.</p> <p>2. Gli Operatori sanitari sopra indicati sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico previa presentazione di regolare domanda al Settore Tecnico. Il tesseramento degli Operatori sanitari è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p><b>NORMA TRANSITORIA</b> I commi 1 e 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 32</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Tecnici italiani all'estero e tesseramento dei tecnici provenienti da Federazioni Estere</b></p> <p>1. I Tecnici iscritti all'Albo che si trasferiscono presso una Federazione Estera sono tenuti a comunicare per iscritto tale trasferimento al Settore Tecnico.</p> <p>2. Possono trasferirsi nella stessa stagione sportiva presso Federazioni Estere, Tecnici tesserati in Italia a seguito di risoluzione del rapporto a qualsiasi titolo purché sopravvenga accordo consensuale al trasferimento con la società di appartenenza e parere favorevole del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.</p> <p>3. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera devono presentare annualmente al Settore una dettagliata relazione concernente l'attività svolta all'estero.</p> <p>4. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera restano</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 32</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Tecnici italiani all'estero e tesseramento dei tecnici provenienti da Federazioni Estere</b></p> <p>1. I Tecnici iscritti all'Albo che si trasferiscono presso una Federazione Estera sono tenuti a comunicare per iscritto tale trasferimento al Settore Tecnico.</p> <p>2. Possono trasferirsi nella stessa stagione sportiva presso Federazioni Estere, Tecnici tesserati in Italia a seguito di risoluzione del rapporto a qualsiasi titolo purché sopravvenga accordo consensuale al trasferimento con la società di appartenenza e parere favorevole del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.</p> <p>3. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera devono presentare annualmente al Settore una dettagliata relazione concernente l'attività svolta all'estero.</p> <p>4. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera restano</p>

<p>obbligati al pagamento della quota annuale ed all'assolvimento degli obblighi formativi di cui all'art. 34.</p>	<p>obbligati al pagamento della quota annuale ed all'assolvimento degli obblighi formativi di cui all'art. 34.</p>
<p>5. Gli Allenatori provenienti da Federazioni Estere, per poter essere tesserati da una Società, devono essere inseriti in un Elenco Speciale degli Allenatori provenienti da Federazioni Estere.</p>	<p>5. Gli Allenatori provenienti da Federazioni Estere, per poter essere tesserati da una Società, devono essere inseriti in un Elenco Speciale degli Allenatori provenienti da Federazioni Estere.</p>
<p>6. Le Società che intendono avvalersi di un tecnico proveniente da Federazione Estera devono richiederne il tesseramento al Settore Tecnico per il tramite della Lega di appartenenza, corredando la domanda con le certificazioni relative al Diploma di Tecnico conseguito presso la Federazione Estera e all'attività svolta come tecnico.</p>	<p>6. Le Società che intendono avvalersi di un tecnico proveniente da Federazione Estera devono richiederne il tesseramento al Settore Tecnico per il tramite della Lega di appartenenza, corredando la domanda con le certificazioni relative al Diploma di Tecnico conseguito presso la Federazione Estera e all'attività svolta come tecnico.</p>
<p>7. Le certificazioni indicate al comma precedente saranno valutate, nel rispetto di quanto previsto dalla Coaching Convention, dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico che potrà equiparare i titoli in possesso del tecnico ad una delle seguenti qualifiche:</p>	<p>7. Le certificazioni indicate al comma precedente saranno valutate, nel rispetto di quanto previsto dalla Coaching Convention, dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico che potrà equiparare i titoli in possesso del tecnico ad una delle qualifiche previste all'art. 16.</p>
<p>a) Allenatori UEFA PRO; b) Allenatori UEFA A; c) Allenatori UEFA B; d) Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D; e) Allenatori UEFA C; f) Allenatori dei Portieri; g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile; h) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello; i) Allenatori di Calcio a Cinque; l) Preparatori Atletici.</p>	
<p>8. Le Leghe, a cui appartengono le Società che richiedono il tesseramento del tecnico proveniente da Federazione Estera, dovranno comunicare al Settore il nulla osta al tesseramento per quanto riguarda il permesso di soggiorno e il visto di esecutività dell'eventuale contratto economico.</p>	<p>8. Le Leghe, a cui appartengono le Società che richiedono il tesseramento del tecnico proveniente da Federazione Estera, dovranno comunicare al Settore il nulla osta al tesseramento per quanto riguarda il permesso di soggiorno e il visto di esecutività dell'eventuale contratto economico.</p>

<p>9. Esperite le procedure previste, il Settore Tecnico iscriverà il tecnico proveniente da Federazione Estera nell'elenco speciale e se comunitario lo tessererà immediatamente per la Società richiedente, se extra comunitario lo tessererà se non supera il tetto del contingente stabilito dalle norme vigenti.</p>	<p>9. Esperite le procedure previste, il Settore Tecnico iscriverà il tecnico proveniente da Federazione Estera nell'elenco speciale e se comunitario lo tessererà immediatamente per la Società richiedente, se extra comunitario lo tessererà se non supera il tetto del contingente stabilito dalle norme vigenti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b> <b>Tesseramento</b></p> <p>1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.</p> <p>2. Il tesseramento dei Tecnici iscritti all'Albo viene effettuato a cura del Settore Tecnico per delega della F.I.G.C..</p> <p>3. Le società per ottenere il tesseramento dei tecnici professionisti devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge n. 91/81 e della normativa vigente in materia. Per i tecnici non professionisti le società devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 43 delle N.O.I.F..</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b> <b>Tesseramento</b></p> <p>1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.</p> <p>2. Il tesseramento dei Tecnici iscritti all'Albo viene effettuato a cura del Settore Tecnico per delega della F.I.G.C..</p> <p>3. Le società per ottenere il tesseramento dei tecnici professionisti devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge n. 91/81 e della normativa vigente in materia. Per i tecnici non professionisti le società devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 43 delle N.O.I.F..</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 34</b> <b>Incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento</b></p> <p>1. Il Settore indice ed organizza, in sede centrale e periferica ovvero per via telematica, incontri e seminari di aggiornamento e di perfezionamento per le diverse categorie di tecnici con l'obbligo di frequenza, secondo quanto previsto anche dalla normativa UEFA. L'Allenatore, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention, deve frequentare almeno 15 ore di aggiornamento ogni tre anni.</p> <p>2. Il mancato assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 1,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 34</b> <b>Incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento</b></p> <p>1. Il Settore indice ed organizza, in sede centrale e periferica ovvero per via telematica, incontri e seminari di aggiornamento e di perfezionamento per le diverse categorie di tecnici con l'obbligo di frequenza, secondo quanto previsto anche dalla normativa UEFA. L'Allenatore, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention, deve frequentare almeno 15 ore di aggiornamento ogni tre anni.</p> <p>2. Il mancato assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 1,</p>



<p>non costituisce illecito disciplinare.</p>	<p>non costituisce illecito disciplinare.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 35</b> <b>Sospensione Volontaria</b></p> <p>1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di inserimento nel Ruolo dei sospesi volontari precisando la natura della nuova attività. La sospensione non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna società, intenda svolgere attività di calciatore.</p> <p>2. I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore.</p> <p>Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima.</p> <p>Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società.</p> <p>2. bis Esclusivamente in ambito dilettantistico, il tecnico sospeso volontariamente può essere tesserato per una società quale dirigente e può avere accesso al campo, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile della squadra della società per cui è tesserato.</p> <p>3. Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 35</b> <b>Sospensione volontaria</b></p> <p>1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di inserimento nel Ruolo dei sospesi volontari precisando la natura della nuova attività. La sospensione non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna società, intenda svolgere attività di calciatore.</p> <p>2. I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore.</p> <p>Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima.</p> <p>Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società.</p> <p>2. bis Esclusivamente in ambito dilettantistico, il tecnico sospeso volontariamente può essere tesserato per una società quale dirigente e può avere accesso al campo, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile della squadra della società per cui è tesserato.</p> <p>3. Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività</p>

<p>calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione e/o se accedono in campo in assenza delle condizioni di cui al comma precedente.</p> <p>4. La sospensione volontaria viene a cessare nel momento in cui i tecnici la richiedano.</p> <p>5. Il decorso del periodo di sospensione non esonera dall'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di aggiornamento tecnico e dagli obblighi di cui all'art. 17.</p> <p><b>NORMA TRANSITORIA</b>  I) Il comma 1 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.  II) il comma 2 bis entra in vigore il 1° luglio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>	<p>calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione e/o se accedono in campo in assenza delle condizioni di cui al comma precedente.</p> <p>4. La sospensione volontaria viene a cessare nel momento in cui i tecnici la richiedano.</p> <p>5. Il decorso del periodo di sospensione non esonera dall'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di aggiornamento tecnico e dagli obblighi di cui all'art. 17.</p> <p><b>NORMA TRANSITORIA</b>  Il comma 1 entra in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 36</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Attività dei tecnici quali calciatori</b></p> <p>1. Il possesso della tessera di Allenatore UEFA B o di Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o Allenatore di Calcio a Cinque o Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D o Allenatori UEFA C o Allenatore Dilettante non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare.</p> <p>2. Le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società.</p> <p>3. L'Allenatore UEFA B, l'Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D, l'Allenatore di UEFA C, l'Allenatore Dilettante, l'Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o l'Allenatore di Calcio a Cinque,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 36</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Attività dei tecnici quali calciatori</b></p> <p>1. Il possesso della tessera di Allenatore UEFA B o di Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o Allenatore di Calcio a Cinque o Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D o Allenatori UEFA C o Allenatore Dilettante non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare.</p> <p>2. Le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società.</p> <p>3. L'Allenatore UEFA B, l'Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D, l'Allenatore di UEFA C, l'Allenatore Dilettante, l'Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o l'Allenatore di Calcio a Cinque,</p>

<p>tesserati quali calciatori dilettanti, possono ottenere lo svincolo secondo le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..</p> <p>4. Secondo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della FIGC non possono essere tesserati quali calciatori coloro che siano iscritti nell'Albo del Settore Tecnico ed inseriti nel Ruolo degli attivi come Tecnici Professionisti.</p> <p><b>NORMA TRANSITORIA</b> Il comma 4 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>	<p>tesserati quali calciatori dilettanti, possono ottenere lo svincolo secondo le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..</p> <p>4. Secondo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della FIGC non possono essere tesserati quali calciatori coloro che siano iscritti nell'Albo del Settore Tecnico ed inseriti nel Ruolo degli attivi come Tecnici Professionisti.</p> <p><b>NORMA TRANSITORIA</b> Il comma 4 entra in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 37</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Norme di comportamento</b></p> <p>1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali.</p> <p>2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale.</p> <p>3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 37</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Norme di comportamento</b></p> <p>1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali.</p> <p>2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale.</p> <p>3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 38</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Disciplina dei Tecnici</b></p> <p>1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva Federali secondo quanto disposto dal Codice di Giustizia della FIGC.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 38</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Disciplina dei Tecnici</b></p> <p>1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva Federali secondo quanto disposto dal Codice di Giustizia della FIGC.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 39</b> <b>Obblighi e deroghe</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 39</b> <b>Obblighi e deroghe</b></p>
<p>1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue:</p> <p><b>A) Serie "A" e "B"</b>  Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, salvo quanto previsto al successivo punto Ac), deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore UEFA PRO che ne assume l'effettiva responsabilità;</p> <p>Ab) all'Allenatore Responsabile, salvo quanto previsto al successivo punto Ac1) deve essere affiancato un Allenatore UEFA PRO o UEFA A, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";</p> <p>Ac) Gli Allenatori UEFA A sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Aa), ad allenare la Prima squadra purché l'abbiano guidata dalla Serie C alla promozione in Serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;</p> <p>Ac1) Gli Allenatori UEFA B sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Ab), ad affiancare l'Allenatore Responsabile della Prima squadra come allenatore in seconda, purché con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Serie C alla promozione in serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;</p> <p>Ad) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori che siano stati</p>	<p>1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue:</p> <p><b>A) Serie "A" e "B"</b>  Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, salvo quanto previsto al successivo punto Ac), deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore UEFA PRO che ne assume l'effettiva responsabilità;</p> <p>Ab) all'Allenatore Responsabile, salvo quanto previsto al successivo punto Ac1) deve essere affiancato un Allenatore UEFA PRO o un Allenatore UEFA A, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";</p> <p>Ac) Gli Allenatori UEFA A sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Aa), ad allenare la Prima squadra purché l'abbiano guidata dalla Serie C alla promozione in Serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;</p> <p>Ac1) Gli Allenatori UEFA B sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Ab), ad affiancare l'Allenatore Responsabile della Prima squadra come allenatore in seconda, purché con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Serie C alla promozione in serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;</p> <p>Ad) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla</p>

disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ae) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore UEFA PRO;

Af) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore—UEFA A con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti Serie A o alla Lega Nazionale professionisti Serie B, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;

Ag) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;

Ah) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

#### B) Serie C

Ba) la prima squadra delle società della Lega Pro deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore UEFA PRO o ad un Allenatore UEFA A che ne assume la effettiva responsabilità tecnica;

ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ae) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore UEFA PRO;

Af) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore UEFA A con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti Serie A o alla Lega Nazionale professionisti Serie B, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;

Ag) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;

Ah) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

#### B) Serie C

Ba) la prima squadra delle società della Lega Pro deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore UEFA PRO o UEFA A che ne assume la effettiva responsabilità tecnica;

Bb) all'Allenatore Responsabile deve essere affiancato un altro UEFA PRO, A, UEFA B, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";  
Bc) Il Comitato Esecutivo può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie C dal Campionato Nazionale di Serie D. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;  
Bd) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA A.

La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Be) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore UEFA PRO o UEFA A;

Bf) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore UEFA B, con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico, che ne dà comunicazione alla Lega PRO, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;

Bg) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare

Bb) all'Allenatore Responsabile deve essere affiancato un altro UEFA PRO, UEFA A o UEFA B, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";

Bc) Il Comitato Esecutivo può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie C dal Campionato Nazionale di Serie D. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Bd) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione UEFA A.

La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Be) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore UEFA PRO o UEFA A;

Bf) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore UEFA B, con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico, che ne dà comunicazione alla Lega PRO, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;

Bg) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare all'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando

L'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore.

Bh) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

C) Campionato Nazionale Serie D, Campionati Nazionali e di Serie C1 di Calcio a Cinque:

Ca) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, Allenatore UEFA B e per i Campionati di Calcio a Cinque ad un Allenatore di Calcio a Cinque secondo quanto previsto dall'art. 28;

Cb) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra;

Cc) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ca) per gli Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie D.

La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per l'abilitazione ad Allenatori UEFA C che permetterebbe loro di ottenere così l'abilitazione ad Allenatori UEFA B. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

D) Campionati Dilettanti di Eccellenza e di Promozione

Da) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, A, UEFA B o Allenatore Dilettanti Regionali – Licenza D;

Db) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore.

Bh) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

C) Campionato Nazionale Serie D

Ca) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B;

Cb) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra;

Cc) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ca) per gli Allenatori Licenza D che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie D.

La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per l'abilitazione UEFA C che permetterebbe loro di ottenere così l'abilitazione UEFA B. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

D) Campionati Dilettanti di Eccellenza e di Promozione

Da) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, Licenza D;

Db) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

**E) Campionati Dilettanti di I e II categoria**

Ea) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D o Allenatore Dilettante;

Eb) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ea) per gli allenatori senza abilitazione che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in II Categoria. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile;

Ec) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

**F) Attività giovanile delle società**

Fa) Le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Primavera 1 2 3 e 4" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO o di un Allenatore UEFA A.

I Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore-UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.

Fb) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria "Juniores Nazionali" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO, di un Allenatore UEFA A, di un Allenatore UEFA B, di un Allenatore UEFA C o di un Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D;

Fc) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria "Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore

**E) Campionati Dilettanti di I e II categoria**

Ea) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, Licenza D o Dilettante;

Eb) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ea) per gli allenatori senza abilitazione che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in II Categoria. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo corso utile per l'abilitazione Licenza D. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile;

Ec) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

**F) Attività giovanile delle società**

Fa) Le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Primavera 1 2 3 e 4" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO o UEFA A.

I Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.

Fb) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria "Juniores Nazionali" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, UEFA C o Licenza D;

Fc) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria "Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, UEFA C, Licenza D o Dilettante;

Fd) la conduzione tecnica di tutte le squadre dell'attività agonistica del



<p>Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;</p> <p>Fe) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.</p>	<p>UEFA PRO, di un Allenatore UEFA A, di un Allenatore UEFA B, di un Allenatore UEFA C, di un Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D o di un Allenatore Dilettante;</p> <p>Fd) la conduzione tecnica di tutte le squadre dell'attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;</p> <p>Fe) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.</p>
<p><b>G) Attività di Base</b></p> <p>Ga) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico;</p> <p>Gb) Le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare almeno un allenatore qualificato per ogni categoria di base;</p> <p>Gc) Gli Allenatori di cui alle lettere precedenti devono essere iscritti all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. in uno dei seguenti ruoli: UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, UEFA C.</p> <p>Gd) Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere allenate anche dai Preparatori Atletici di cui all'art. 29 o Laureati in Scienze Motorie o Diplomatici ISEF;</p> <p>Ge) Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società;</p> <p>Gf) Il tesseramento dei tecnici previsti dalle precedenti lettere deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio dell'attività ufficiale;</p> <p>Gg) in caso di esonero dell'allenatore preposto alle funzioni di cui alle lettere Ga) e Gb) o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla</p>	<p><b>G) Attività di Base</b></p> <p>Ga) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico;</p> <p>Gb) Le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare almeno un allenatore qualificato per ogni categoria di base;</p> <p>Gc) Gli Allenatori di cui alle lettere precedenti devono essere iscritti all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. in uno dei seguenti ruoli: Allenatore UEFA PRO, Allenatore UEFA A, Allenatore UEFA B, Allenatori UEFA C.</p> <p>Gd) Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere allenate anche dai Preparatori Atletici di cui all'art. 29 o Laureati in Scienze Motorie o Diplomatici ISEF;</p> <p>Ge) Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società;</p> <p>Gf) Il tesseramento dei tecnici previsti dalle precedenti lettere deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio dell'attività ufficiale;</p> <p>Gg) in caso di esonero dell'allenatore preposto alle funzioni di cui alle</p>

lettere Ga) e Gb) o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

#### H) Allenatore dei portieri

Ha) La preparazione dei portieri delle squadre di Serie A, Serie B, Serie C deve essere affidata ad un Allenatore dei Portieri di cui all'art. 26;

Hb) La preparazione dei portieri delle Squadre di Serie D deve essere affidata ad un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27;

Hc) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile o di Base devono tesserare almeno un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27;

Hd) in caso di esonero o di rinuncia all'incarico degli allenatori di cui alle lettere Ha), Hb) e Hc), la società dovrà sostituirli con altro allenatore dei portieri.

#### I) Calcio Femminile

Ia) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati di Serie A e Serie B femminile deve essere affidata alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO o di un Allenatore UEFA A. La conduzione tecnica delle squadre partecipanti al Campionato "Primavera" dovrà essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;

Ib) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati Serie C, Eccellenza e Promozione deve essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, Allenatore UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D o Allenatore Dilettante;

Ic) il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ia) per gli Allenatori UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie B dal Campionato Serie C. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è

conduzione della squadra.

#### H) Allenatore dei portieri

Ha) La preparazione dei portieri delle squadre di Serie A, Serie B, Serie C deve essere affidata ad un Allenatore dei Portieri di cui all'art. 26 e all'art. 26bis;

Hb) La preparazione dei portieri delle Squadre di Serie D deve essere affidata ad un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26, 26bis, 26ter e 27;

Hc) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile o di Base devono tesserare almeno un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26, 26bis, 26ter e 27;

Hd) in caso di esonero o di rinuncia all'incarico degli allenatori di cui alle lettere Ha), Hb) e Hc), la società dovrà sostituirli con altro allenatore dei portieri.

#### I) Calcio Femminile

Ia) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati di Serie A e Serie B femminile deve essere affidata alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO o UEFA A. La conduzione tecnica delle squadre partecipanti al Campionato "Primavera" dovrà essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con almeno la qualifica UEFA C;

Ib) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati Serie C, Eccellenza e Promozione deve essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, Licenza D o Dilettante;

Ic) il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ia) per gli Allenatori UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie B dal Campionato Serie C. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno

stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;  
Id) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

conseguito l'abilitazione;  
Id) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

#### **L) Calcio a Cinque**

La) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati di Serie A e A2 maschile e Serie A femminile deve essere affidata alla responsabilità di un Allenatore di Calcio a Cinque – Licenza A  
Lb) La conduzione tecnica delle squadre di Serie B, C, C1, Under 19 (maschile) e Serie A2 femminile deve essere affidata ad un UEFA Futsal B o da un Allenatore di Calcio a Cinque – Licenza A.  
Lc) La preparazione dei portieri delle squadre di Serie A e A2 maschile e della Serie A Femminile deve essere affidata ad un Allenatore dei Portieri di Calcio a Cinque di cui all'Art. 28 ter.  
Ld) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

**NORMA TRANSITORIA:** La norma di cui alla lettera Lc) entrerà in vigore a partire dalla Stagione Sportiva 2023/2024 per la Serie A maschile e dalla Stagione Sportiva 2024/2025 per la Serie A Femminile e la A2 maschile.

**NORMA TRANSITORIA:** La norma di cui alla lettera La) in riferimento alla Serie A femminile entrerà in vigore a partire dalla Stagione Sportiva 2023/2024.

#### **Art. 40**

##### **Preclusioni e sanzioni**

I. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono

#### **Art. 40**

##### **Preclusioni e sanzioni**

I. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono

tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l'associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale Dilettanti e ratificati dalla F.I.G.C. nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 32. Tale preclusione non opera per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori sanitari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario.

Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della prima squadra presso società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B con l'incarico di responsabile della prima squadra.

2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.

3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.

4. Gli Allenatori Responsabili delle Squadre Nazionali della F.I.G.C. ed i loro Vice nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per

tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l'associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale Dilettanti e ratificati dalla F.I.G.C. nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 32. Tale preclusione non opera per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori sanitari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario.

Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della prima squadra presso società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B con l'incarico di responsabile della prima squadra.

2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.

3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.

4. Gli Allenatori Responsabili delle Squadre Nazionali della F.I.G.C. ed i loro Vice nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per

società, neppure con mansioni diverse, salvo che il contratto economico non sia stato risolto consensualmente.

5. Ai Tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo.

6. Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dell'esito degli eventuali giudizi disciplinari, può revocare eventuali autorizzazioni o deroghe già rilasciate.

società, neppure con mansioni diverse, salvo che il contratto economico non sia stato risolto consensualmente.

5. Ai Tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo.

6. Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dell'esito degli eventuali giudizi disciplinari, può revocare eventuali autorizzazioni o deroghe già rilasciate.

7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'adozione di provvedimenti da parte della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale.

#### **NORMA FINALE**

Le modifiche apportate agli articoli del presente titolo, salvo quanto diversamente disposto nelle norme transitorie, entrano in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Federale.